

## XCVIIª TORNATA

VENERDI 4 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedo . . . . .	pag. 2793
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » . . . . .	2798
Oratori:	
CAMPELLO . . . . .	2799, 2807
DE CUPIS . . . . .	2807
DI STEFANO . . . . .	2805
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto . . . . .	2800, 2808
FRATELLINI . . . . .	2808
MANGO, relatore . . . . .	2809
POLACCO . . . . .	2802
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » . . . . .	2810
Oratori:	
BERTI . . . . .	2815
DE CUPIS . . . . .	2821, 2822
DIENA, dell'Ufficio centrale . . . . .	2811, 2821
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto . . . . .	2812, 2817, 2821
FROLA . . . . .	2813, 2821
PAGLIANO, presidente dell'Ufficio centrale e relatore . . . . .	2812, 2819, 2822
PIPITONE . . . . .	2817
Ordine del giorno (Approvazione di) . . . . .	2813
Interrogazioni (annuncio di) . . . . .	2822
(svolgimento di):	
« Del senatore Cencelli su gli annunciati provvedimenti del Governo per sostituire la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra, concessa alle provincie ed ai comuni col decreto 4 maggio 1920, n. 588 » . . . . .	2794
Oratori:	
CENCELLI . . . . .	2794
FACTA, ministro delle finanze . . . . .	2794

« Del senatore Beneventano sui provvedimenti opportuni per raggiungere l'eguaglianza di trattamento fra le diverse provincie, nell'applicazione dei Regi decreti relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio ed a quella complementare sul reddito complessivo » . . . . .	2795
Oratori:	
BENEVENTANO . . . . .	2795
FACTA, ministro delle finanze . . . . .	2795
Per la morte dell'arcivescovo di Milano . . . . .	2794
Oratori:	
MALVEZZI . . . . .	2794
Relazione (presentazione di) . . . . .	2799
Ringraziamenti . . . . .	2794
Sull'ordine del giorno . . . . .	2823
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	2823

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CENCELLI, segretario. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito ha chiesto un congedo di cinque giorni.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Tajani ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato: « Famiglia Tajani riconoscente ringrazia V. E. elevata commemorazione loro congiunto senatore ».

## Per la morte dell'arcivescovo di Milano.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Il popolo milanese, senza distinzione di classe, deplora la perdita del suo Arcivescovo, che continuava le tradizioni di S. Ambrogio, di S. Carlo, di Federico Borromeo nelle religiose e civili virtù, nel dare tutto se stesso al suo popolo.

In ogni palazzo, in ogni casolare, nel piano, sui monti della vastissima diocesi, di primaria importanza in Italia, è corsa la funesta nuova: « il cardinale Ferrari è morto ».

Una morte sublime per la serenità, per lo spirito di amore e di pace in questi tempi di lotte e di violenze. Una morte ammiranda sia dall'uomo di fede, sia dal filosofo stoico.

Mi pare che, come la Camera dei Deputati, anche il Senato possa dimostrare che è solidale col popolo milanese e ne condivide l'universale cordoglio.

Consentono con me alcuni senatori milanesi. (Approvazioni).

## Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Cencelli al ministro delle finanze: « Per conoscere in che consistano gli annunciati provvedimenti del Governo per sostituire la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra, concessa alle province ed ai comuni col decreto 4 maggio 1920, n. 588 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Credo che per rispondere alla interrogazione del senatore Cencelli, basti correggere un dato di fatto che, in essa si contiene. Il Governo intende mantenere per il corrente anno la legislazione, che appunto si riferisce al decreto 4 maggio 1920;

ritiene cioè che, di fronte alla gravità di provvedimenti i quali investono tutta l'enorme questione dei tributi, sia conveniente di approfondire questo argomento e preparare una legge apposita, che potrebbe andare in vigore il 1° gennaio 1922. Intanto, per dar luogo ai comuni e alle provincie di far fronte ai gravissimi impegni da esse contratti, è opportuno conservare, per quest'anno, il provvedimento cui si riferisce il senatore Cencelli. Fra pochi giorni potrà essere presentato al Parlamento un progetto di legge, che proroga la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra: contemporaneamente saranno presentati al Parlamento altri provvedimenti minori, i quali valgano a rendere men grave la situazione dei comuni, tanto più che vi sono dei comuni, mi riferisco specialmente alle grandi città, che si trovano in condizioni veramente eccezionali.

Quando saremo all'esame della complessa questione dei tributi locali, faremo in modo che questo provvedimento possa andare in vigore col 1922; intanto, per quest'anno, si ripete il sistema dell'anno scorso e si prorogano i provvedimenti a favore dei comuni. Il dato di fatto contenuto nella interrogazione, e cioè « quali provvedimenti il Governo intende sostituire » rimane quindi corretto dal proposito del Governo di conservare gli attuali provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cencelli per dichiarare se è soddisfatto.

CENCELLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze degli schiarimenti che mi ha dato: essi sono stati molto opportuni perchè io ho presentata questa interrogazione in seguito ad una circolare che era stata emanata dal prefetto della nostra Provincia, colla quale veniva avvertito che quella sovrainposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra per il corrente anno veniva ad essere sospesa. Le spiegazioni che ha dato l'onorevole ministro mi soddisfano completamente, e spero che i provvedimenti annunciati per il riordinamento della finanza degli Enti locali siano presentati al più presto, perchè l'onorevole ministro sa in quali condizioni si trovino i bilanci dei Comuni e delle Provincie.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Beneventano ha avuta la cortesia, della quale lo ringrazio, di aggiornare una interpellanza che aveva presentata giorni or sono « per sapere quali provvedimenti reputi opportuni per raggiungere l'eguaglianza di trattamento fra le diverse provincie nell'applicazione dei Regi decreti relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio ed a quella complementare sul reddito complessivo ».

L'onorevole senatore Beneventano ha anche consentito di trasformare la interpellanza in interrogazione: io, giacchè ho la parola, prego l'onorevole Presidente di volermi permettere di rispondere, anticipando l'iscrizione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro ha sempre diritto di rispondere, anticipando l'iscrizione all'ordine del giorno.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole Beneventano ha posto nella sua interrogazione uno dei problemi più gravi che toccano tutta la nostra finanza.

Convengo perfettamente nell'opportunità che egli chieda di sapere se non vi sia modo di fare sparire qualche disuguaglianza nel trattamento che si manifesta in certi provvedimenti finanziari, che per la loro natura, e per il modo col quale furono congegnati non possono rispondere esattamente a tutte le condizioni varie delle nostre provincie, così varie per posizione e per interesse. L'onorevole senatore Beneventano sa che si tratta di una legislazione fatta per la necessità del momento, e sotto l'urgenza dei provvedimenti che si reputavano assolutamente necessari: si è dovuto ricorrere alla difesa del bilancio dello Stato, facendo dei decreti-legge che dessero immediatamente dei gettiti.

Questa è quindi una questione che meriterà di essere esaminata, quando questi decreti, che debbono venire innanzi al Parlamento, potranno formare oggetto di una larga discussione; e allora non mancherà il modo di armonizzare tutte queste disposizioni finanziarie allestite sotto impellenti, improrogabili necessità.

Attualmente nella legge che riguarda l'imposta straordinaria sul patrimonio vi è una disposizione, credo all'art. 7 o all'art. 10, che può dare, fino ad un certo punto, la maniera di provvedere a qualche sperequazione che si

possa constatare. Gli accertamenti si fanno ora su di un criterio uniforme che, per legge, ha ha carattere puramente provvisorio e che darà luogo a stime definitive.

Tutto ciò dovrà essere riesaminato.

Mi limito ora a dire che, tenuta presente l'interrogazione, che l'onorevole senatore Beneventano mi ha fatto, e riconosciuto che questa legislazione debba essere passata al crogiuolo di una lunga discussione, è naturale la riserva di discutere allora questa materia.

Prego il senatore Beneventano di appagarsi di queste considerazioni: potremo, più tardi, discutere ampiamente la grave materia.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BENEVENTANO. Debbo ringraziare anzitutto l'onorevole ministro di aver accolto in massima le mie proposte, però mi interessa sia resa chiara la nozione della realtà delle cose che mi ha costretto a palesare con anticipazione quello che sarebbe stato opportuno rilevare quando verrà al Parlamento l'esame di questi disegni di legge.

La prima cosa che debbo fare osservare, e son sicuro sarà approvata non solo dal Senato ma anche e principalmente dall'onorevole ministro è che bisogna assolutamente togliere qualsiasi differenza di trattamento fra le diverse provincie.

Perchè il Regio decreto del 24 novembre 1919 si trova attuato sin dallo scorso anno e non è ancora venuto all'esame dei due rami del Parlamento è necessario richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra un argomento che ha un supremo interesse di giustizia distributiva, di quella giustizia, che deve costituire la base adamantina del sociale Consorzio. Nessuno di noi permetterà che nelle provincie, che la nostra Italia compongono, vi siano alcune che abbiano trattamento tributario più grave ed altre più lieve. Una sola eccezione è possibile, anzi doverosa, quella cioè che riflette le novelle provincie redente annesse oggi alla Patria e le Colonie che per ragione di opportunità politiche meritano speciali trattamenti.

Con questa augurata certezza vengo a chiarire la mia interrogazione affinchè possa il Governo scongiurare i gravi inconvenienti che sono causati dall'attuazione del sopraccennato

decreto e dal complesso dei provvedimenti tributari.

L'imposta straordinaria sul patrimonio si basa sopra la valorizzazione del capitale dei beni degli enti quale risulta accertato nel 1° gennaio 1920.

L'altra imposta complementare sul reddito complessivo si fonda interamente sopra i redditi di qualsiasi natura che gli enti posseggono. Per l'attuazione della prima cioè di quella appellata imposta straordinaria sul patrimonio al fine di determinare i capitali tassabili relativi ai redditi di ricchezza mobile nelle sue diverse categorie ai canoni enfiteutici, alle rendite *instar census*, alle rendite sul debito pubblico, alle azioni, sopra Società, ai redditi sui beni urbani, il Regio decreto adotta criteri uniformi per tutte le provincie.

Per contrario la valorizzazione, ossia capitalizzazione, dei terreni viene eseguita con criterio unico nei due coefficienti tassa erariale del 1916 e moltiplicatore 325 di essa, ma con una base del tutto differente nel rapporto del reddito imponibile catastale dei beni rustici sul quale la tassa erariale è fondata.

Questo reddito imponibile, essendo differente tra provincia e provincia, produce una valorizzazione diversa applicando al medesimo la tassa erariale del 1916. È da riflettere che appunto per eliminare questa tangibile sperequazione nel 1886 fu emanata la legge relativa al riordinamento delle imposte fondiari.

Si sperava di potere infra due anni, come era avvenuto nel Belgio, realizzare la novella catastazione con criterio di contemporaneità ed uniformità di direttive, ma con le necessarie autonome conseguenti classifiche, qualifiche e tariffe. Così di fatto era possibile determinare il reddito effettivo e reale che ogni particella culturale rendeva al suo possessore. Però sino al momento, dopo 35 anni, il catasto novello non è stato compiuto che solamente in pochissime provincie, in moltissime in corso, in molte neanche nello scorso anno cominciato.

Difatti, secondo la relazione della Direzione generale del catasto del 1920 rilevasi, che nell'anno suddetto in 51 provincie vigevano gli antichi catasti. Tra queste vi sono appunto le sette provincie siciliane. In esse nel 1852 infra il termine di circa venti mesi fu eseguita la esatta catastazione dei beni urbani e rustici. I

terreni furono descritti esattamente secondo la loro estensione o sviluppo per qualità e per classe.

Ad ogni particella colturale si attribuiva il reddito desunto principalmente dagli atti di affitto senza alcuna deduzione nè per spese di amministrazione o di riparazione o di danni contingibili o di quant'altro in altre provincie si era soliti di dedurre e di quanto si deve dedurre oggi alla base della legge del 1886.

Nessuna qualità di cultura intensiva ovvero estensiva veniva esclusa. Per questo motivo la imposta fondiaria erariale e le altre sono più elevate in Sicilia in relazione a quelle delle altre provincie.

Presso a poco ugualmente avveniva nelle provincie Napolitane e nelle Sarde per la specialità dei sistemi seguiti in essi per la catastazione dei terreni.

Per rimediare nel miglior modo ad una stridente sperequazione nelle more dell'attuazione del riordinamento dell'imposta prescritta dalla legge del 1886 con quella del 15 luglio 1906 num. 393 si ridusse il tributo erariale delle provincie Siciliane, Napolitane (escluse quelle di Napoli e Potenza) e Sarde nella proporzione del 30 per cento. Se non che questa riduzione d'imposta fu disposta ad immediato sgravio di quelle proprietà, che hanno una rendita catastale imponibile inferiore alle lire scimila, mentre il 30 per cento delle proprietà aventi reddito superiore a questa cifra, sino a quando non sarà compiuto il novello catasto, è destinato a pro dello Stato per creare il capitale del costituendo Istituto del credito agrario per le sopracennate provincie. Questo Istituto è gestito, per la Sicilia, dal Banco di Sicilia, per le provincie Napolitane e Sarde dal Banco di Napoli.

Così stando le cose, l'imposta straordinaria grava ingiustamente nella proporzione del 30 per cento di capitale sulla combattuta proprietà fondiaria di quelle provincie, perchè a base del moltiplicatore 325 per cento non è già presa la imposta fondiaria erariale del 1916 diminuita, ma tutta tale quale risulta dallo antico catasto. Sicchè invece di gravare sulla proprietà rustica di quelle provincie la tassa progressiva sopra un capitale ricavato dalla moltiplicazione dell'imposta erariale del 1916 diminuita del 30 per cento si fa gravare sopra un capitale

ricavato dal multiplo di 325 sull'intera tassa erariale del 1916 sulla rendita imponibile emergente dal catasto. Così si fa gravare su la rendita superiore alle lire 6000 della proprietà fondiaria dei terreni delle provincie Siciliane, Napolitane e Sarde, non solo un'imposta superiore progressiva del 30 per cento, ma quello che è più si considera come capitale tassabile quel 30 per cento che invece deve essere posto a calcolo come passivo del contribuente dell'imposta straordinaria sul suo patrimonio. In una parola non solo non si calcola come passivo del patrimonio del cittadino, che possiede beni rurali il 30 per cento che egli ha obbligo di versare allo Stato per l'Istituto del credito agrario, ma si calcola come attivo del suo patrimonio quello che è precisamente la parte passiva del medesimo.

È possibile possa permettersi cotanta evidente infrazione alla giustizia tributaria? Son certo che il Governo non lo permetterà e con opportuno provvedimento saprà difendere gli interessi dei possessori proprietà terriere delle provincie Siciliano, Napolitane e Sarde.

E perchè ogni disuguaglianza tributaria vada razionalmente eliminata mi auguro voglia accelerare il completamento della legge relativa al riordinamento dell'imposta fondiaria, affinché si abbia la esatta perequazione in omaggio alla giustizia ed alla universale uguaglianza.

Ed ora una parola per una osservazione relativa alle conseguenze del mutato primitivo sistema per l'attuazione della tassa straordinaria sul patrimonio.

Nel primo istante quando era indispensabile provvedere al pagamento di circa 30 miliardi necessari per sistemare le nostre finanze si era ideata la diminuzione del patrimonio degli enti quale veniva accertato nel giorno 1° gennaio 1920 nella misura approssimativa del 30 per cento.

Si comprese che se era così facile ricavare dal possessore di capitali mobiliari un contributo nella proporzione suddetta, non era possibile ricavarlo dagli enti che altre attività non avevano se non che quella di proprietà immobiliari.

Non era possibile infatti mettere sul mercato in fra il termine di un anno quasi la terza parte delle proprietà urbane e terriere e ricavarne il contributo relativo. Per questo evi-

dente motivo si venne al sistema novello di dilazionare il pagamento in tanti anni quanti fossero necessari per pagare ratealmente il capitale con gli interessi a scalare. Questo mutato sistema obbliga necessariamente lo Stato a seguire le vicende della proprietà dei contribuenti per controllare gli aumenti o le diminuzioni dei loro patrimoni secondo le contingenze variabili di anno in anno anche al fine di conseguire in concreto la finalità della progressione tributaria. Secondo l'attuale legge avviene però che il contribuente il quale aveva il giorno 1° gennaio 1920 proprietà immobiliari valorizzate per lire 200 mila ma gravate di un passivo ipotecario di circa lire 185 mila dovuto ad un altro contribuente, il patrimonio del primo è del tutto esente dell'imposta straordinaria, mentre il secondo è gravato della tassa straordinaria progressiva sopra il patrimonio attivo di lire 185 mila.

Negli anni 1920 o 1921, il primo per una fortunata operazione, avendo un utile tale da dimettere il suo creditore nell'anno 1921 avrà un patrimonio attivo di lire 200 mila esente dall'obbligo di pagare allo Stato il contributo straordinario, ed il secondo che ritirò le lire 185 mila di capitale, che forse per cattive speculazioni ha interamente o parzialmente perduto, dovrà corrispondere la tassa straordinaria sul patrimonio già dichiarato di lire 185 mila di capitale che aveva il 1° gennaio 1920 ma che più non ha.

Per queste considerazioni e per le conseguenti che verranno dall'attuazione della nominatività dei titoli, avverranno durante il ventennio tali e tanti cambiamenti nella attività degli Enti da dimostrarci la necessità di provvedere a tenere in evidenza lo stato evolutivo dei patrimoni. Né deve omettersi di considerare come per successione, per traslazione, e per moltissime cause i patrimoni subiscono delle continue trasformazioni che obbligano la finanza a seguire le contingenze diverse per evitare ingiusti e dispari trattamenti ora a danno dei contribuenti ora a danno dell'Erario.

Spero che il Governo anche in omaggio alla costituzionalità delle leggi tributarie, porti all'esame dei due rami del Parlamento con opportuni emendamenti i cennati provvedimenti, affinché rispondano all'equità ed alla vera giustizia!

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1921

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1920, N. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Visti i decreti luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1643, e 25 marzo 1917, n. 540;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il conferimento sino a due terzi dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto ne sia riconosciuta la necessità dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Al conferimento dei detti posti potrà essere provveduto mediante trasferimento degli attuali impiegati di grado e stipendio corrispondenti che ne facciano domanda, tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio e udita la Commissione indicata nell'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione che dei posti disponibili sarà fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Nella mancanza di domande o quando le domande presentate non siano state accolte sarà provveduto mediante concorso.

Art. 3.

Nei concorsi per i detti posti dovrà tenersi conto in particolar modo, nei rapporti fra gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili, del merito e dell'anzianità di servizio. Ad essi sarà data la preferenza sugli altri concorrenti, ai quali si applicheranno nei rapporti fra loro i criteri indicati negli articoli 100 e 101 della legge succitata.

Art. 4.

Ai concorsi per i posti di conservatore, da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, purchè provvisti del requisito dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Art. 5.

Negli archivi notarili, ove siano vacanti posti di assistente, potrà provvedersi sotto la responsabilità del Conservatore o di chi ne faccia le veci, ai lavori di copiatura, mediante amanuensi da retribuirsi nella misura che verrà determinata caso per caso dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

V. - Il Guardasigilli: MORTARA.

**PRESIDENTE.** A questo disegno di legge sono stati proposti due emendamenti. Resta perciò inteso che, qualora tali emendamenti vengano dal Senato approvati, all'articolo unico di questo disegno di legge dovrà essere aggiunto l'inciso: « colle seguenti modificazioni ».

Il primo emendamento è dell'onorevole senatore Campello e consiste nella sostituzione - nell'art. 2 del decreto allegato al presente disegno di legge - alle parole « tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio » le parole: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ». L'altro emendamento, pure del senatore Campello, è all'art. 3 del decreto allegato, e consiste nell'aggiungere alla riga 4 dopo le parole « anzianità di servizio », le altre « nel grado o classe ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Campello per svolgere questa sua proposta di emendamento.

**CAMPELLO.** Il disegno di legge per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari si informa al principio di conferire tali posti seguendo il criterio del merito congiunto all'anzianità, e ciò (sono parole del progetto stesso) secondo le ordinarie disposizioni in vigore.

Ed è appunto sulla interpretazione esatta della parola anzianità che io desidererei avere qualche chiarimento dall'onorevole ministro della giustizia.

Giacchè, interpretando letteralmente le parole « anzianità di servizio », verrebbe talvolta a verificarsi che coloro che erano semplici copisti allorquando i loro colleghi erano già conservatori, verrebbero a scavalcarli per il fatto di possedere una anzianità complessiva maggiore.

E ciò, evidentemente, non risponde allo spirito di giustizia al quale vuole informarsi la legge, legge che, torno a ripeterlo, tende a che le promozioni vengano conferite secondo il criterio generalmente in vigore nelle pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità.

Ora, onorevole ministro, io ritengo fermamente che la parola anzianità in relazione ad eventuali nomine o promozioni non possa essere interpretata che in un modo solo, cioè secondo il disposto dell'articolo primo del testo

unico sullo stato degli impiegati del 22 novembre 1908, n. 693, con il quale si stabilisce che: « l'anzianità è determinata dall'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe ».

Ed è perciò che a me sembra che tale concetto debba venire più chiaramente specificato negli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Onorevole ministro: delle due cose l'una: o la questione è semplicemente formale e allora occorre meglio chiarirla; ovvero si tratta di diversa interpretazione, così voluta, e allora desidererei conoscere perchè in questo caso speciale non debba venire applicata una norma costante, ognora seguita e consacrata da un'espressa disposizione di legge, e ciò ad esclusivo danno degli elementi migliori.

Nè a giustificare tale palese infrazione, può addursi il motivo, a me fatto presente da qualche egregio collega, che cioè gli articoli 2 e 3 presentano un carattere diremo così simpaticamente democratico, perchè mirano a favorire gli impiegati forniti di minori titoli di studio!

Soltanto nella imparzialità, e non nelle eccessive concessioni e facilitazioni, può consistere la democrazia in fatto di promozioni e di nomine! Un provvedimento non può chiamarsi giusto per il fatto che è democratico; ma bensì non può essere veramente democratico se non è anche veramente giusto!

Propongo perciò gli emendamenti seguenti: Articolo 2. Nella prima parte dell'articolo alle parole « tenuto conto in particolar modo del merito e della anzianità di servizio » sostituire: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ».

Articolo 3° (riga 4). Dopo le parole: « anzianità di servizio » aggiungere: « nel grado o classe ».

E mi auguro che l'onorevole ministro tali emendamenti vorrà volentieri accettare.

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Pullè a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**PULLÈ.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto

luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dallo Stato del palazzo Balugani di proprietà del comune di Modena per adibirlo a sede degli uffici postali e telegrafici di quella città.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge riguardante il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Poche parole di risposta all'onorevole Di Campello: egli mi chiede se io posso accettare un doppio emendamento, un emendamento per l'articolo 2, che poi è un semplice spostamento di parole, e un'aggiunta - e questa è più interessante - all'articolo terzo, dove, dopo le parole « merito o anzianità di servizio » mi si chiede di aggiungere « nel grado e nella classe ». Quanto al primo emendamento, sull'articolo 2, desidero sentire le eventuali osservazioni dell'onorevole senatore Polacco, che credo voglia parlare anche sul secondo articolo; in proposito potrei non avere molte difficoltà: ma le difficoltà maggiori, per le ragioni che avrò l'onore di esporre, sono quelle che s'incontrano per l'aggiunta all'articolo terzo.

Non ho alcun merito, onorevole senatore Di Campello, per il carattere democratico o antidemocratico del presente disegno di legge, perchè non l'ho fatto io: è un provvedimento dell'8 gennaio 1920, e quindi appartiene al mio predecessore; io, anzi, non aggiungo nulla, perchè devo rispondere all'onorevole senatore Di Campello, soltanto interpretando il pensiero del legislatore. Ed ecco la ragione per la quale ho riluttanza ad accettare l'emendamento: io temo che ne possa derivare un turbamento per le situazioni giuridiche, che si sono create in occasione e in conseguenza di questo decreto.

Il decreto è di una grande semplicità. Esso si occupa di stabilire norme per i concorsi a posti di archivi notarili, distrettuali o sussi-

diari, cioè per i concorsi per posti di conservatore, di archivista e sotto-archivista, che erano vacanti. Tenga presente l'onorevole senatore Di Campello che il decreto è stato necessario, perchè si volevano modificare alcune norme, che sono nella legge del 16 febbraio 1913 sul notariato. Ecco la ragione del decreto, e quindi delle modificazioni e delle innovazioni che con esso vennero apportate, vedremo in che forma e in che maniera.

Il Senato certissimamente consentirà, chè si tratta di una legislazione eccezionale, e quindi molto pericolosa.

Senza avere affatto in animo di muovere alcuna censura, poichè tutti quanti siamo responsabili di aver fatto decreti-legge, osservo che meglio sarebbe se fossero stati soltanto emanati dei decreti con pieni poteri, e non si fosse di poi promossa l'emanazione di decreti-legge, provvedendo invece a legiferare nelle forme normali, perchè il decreto con pieni poteri è l'atto irrefragabile, per cui si creano situazioni giuridiche, che non possono essere modificate, laddove col decreto-legge si creano delle situazioni che, a tempo opportuno, il Parlamento e il Senato possono insindacabilmente modificare, e talvolta modificano.

Ecco perchè, specialmente quando non si tratti di leggi, le quali stabiliscono norme obblittive, ma, come in questo caso, situazioni giuridiche particolari, s'impone una grande prudenza nella correzione.

Bisogna infatti badare a non danneggiare chi, riferendosi a quello che il legislatore stabilì, venne a costituirsi in una determinata condizione di diritto, che è opportuno rispettare, a meno che il contrario non sia richiesto da considerazioni e circostanze di speciale gravità.

Ora, in seguito al decreto 8 gennaio 1920, col quale venivano ad essere stabilite queste nuove norme per i concorsi agli archivi notarili, distrettuali e sussidiari, si sono banditi i concorsi stessi. Si sono banditi in ossequio all'art. 2, coprendo i posti con trasferimenti, e, in ossequio all'art. 3, coprendo i posti che rimasero vacanti (perchè ad essi nessuno volle o potè concorrere) mediante concorsi generali.

Il Ministero, in base a queste norme, ebbe già a graduare gli aspiranti e c'è stato chi ha vinto e chi ha perduto. Quelli che hanno per-



duto, probabilmente faranno valere le loro eventuali ragioni, impugnando le decisioni dei concorsi, forse anche davanti al Consiglio di Stato. Ne viene che qualunque modificazione, la quale non sia indispensabile e non sia contenuta nei limiti di quelle norme che si sono volute stabilire, turba e scuote il concorso già risoluto, spostando i termini e le posizioni dei diversi contendenti anche innanzi al Consiglio di Stato.

Questo deve rendere perplessi, e mi mette nella condizione di esser molto cauto nello accettare emendamenti, i quali, nel mio pensiero, potrebbero produrre un grande turbamento su quelle determinate situazioni giuridiche, che si sono create in esecuzione di questo decreto. Ecco la mia preoccupazione.

Riconoscerà l'onorevole senatore Di Campello, e riconoscerà anche l'onorevole senatore Polacco, che se io fin da principio ho detto: « Non posso accettare » l'ho fatto esclusivamente per un criterio prudenziale che mi animava, e cioè per non turbare le situazioni che si sono legittimamente create. Ma potrebbe darsi che l'onorevole Di Campello e l'onorevole Polacco mi facessero l'obbiezione che queste mie argomentazioni non sono decisive, perchè da esse verrebbe la conseguenza, che io per primo non posso volere, che i decreti-legge, una volta emessi, debbono, senz'altro, essere considerati irrettrattabili, limitandosi così i poteri che ha, in loro confronto, il Parlamento. La conseguenza del mio argomento sarebbe tale da rendere invalido l'argomento stesso. Bisogna dunque che io giustifichi perchè non posso, nel merito, accettare specialmente l'emendamento all'art. 3, che si connette anche a quello dell'art. 2, in quanto l'onorevole Di Campello mi ha domandato come io intenda le parole « anzianità di servizio ». Questo è l'argomento principale di tutto il decreto-legge, e che ha la maggiore importanza in rapporto alle norme delle quali si tratta.

CAMPELLO. Onorevole ministro, io ho fatto questione di principio!

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per « anzianità di servizio » io intendo quello che è sempre stato inteso in rapporto alla legge 22 novembre 1908 sullo stato giuridico. Chi legga però la relazione che precede il decreto, si convincerà come qualche modificazione al concetto, che della anzianità

di servizio era dato da quella legge, sia stata veramente apportata.

Ecco perchè si è modificata la legge del 16 febbraio 1913, ed è stata portata questa modificazione. Quello che si è fatto, si è fatto unicamente a fin di bene: posso dirlo perchè adesso non difendo una mia creatura.

Ecco, onorevole Di Campello: per il decreto luogotenenziale che porta la data del 25 maggio 1917 erano stati sospesi tutti i concorsi, perchè si era durante la guerra e, come dice la relazione, si voleva dar protezione ai richiamati, che non potevano partecipare ai concorsi.

Sospesi i concorsi, non per questo la funzione poteva essere sospesa e si dovette ricorrere agli avventizi, i quali, se non furono in numero uguale ai posti, furono però sempre in numero notevole. Cessato questo periodo anormale, si è creduto necessario di ripristinare i concorsi. Ma, tenga bene presente, onorevole Di Campello, la sospensione dei concorsi per archivista notarile non arrecava soltanto danno agli estranei che potessero concorrere, ma anche a coloro che erano già impiegati. Per comprendere ciò, bisogna conoscere l'intima organizzazione degli archivi notarili, che è completamente diversa da tutte le altre pubbliche amministrazioni. In queste c'è una gerarchia, in maniera che i gradi vengono uno dopo l'altro e per raggiungere un grado superiore bisogna assolutamente aver percorsi i gradi inferiori. Per gli archivi notarili questo non c'è. Vi è il conservatore, che è veramente l'impiegato centrale, vi è l'archivista, il sotto archivista, l'assistente, ecc., ma vengono tutti assunti con concorsi generali. In altri termini, vi può concorrere chiunque, o impiegato o estraneo, il quale ultimo, per i propri titoli può anche vincere colui che ha resi grandi servizi all'archivio notarile. In relazione a questo ordinamento speciale si ha che gli archivi notarili sono divisi in cinque categorie, e gl'impiegati in due classi, senza che a parità di grado o di classe corrisponda pari trattamento economico; onde non sarebbe esatto il considerare pari la posizione giuridica di due impiegati, aventi il medesimo grado, ma appartenenti ad archivi di diversa categoria. Sarebbe strano pensare che il conservatore di prima categoria sia uguale ad uno di terza o

quinta categoria, e che un archivista di prima categoria possa essere paragonato ad un conservatore di quinta, del quale è superiore molto e per funzioni e per stipendio. Quindi non potete parlare di gradi. Il valore assoluto del grado, così come lo è per tutte le pubbliche amministrazioni, non esiste nell'ordinamento speciale degli archivi notarili. Ora il decreto 8 gennaio 1920 ha voluto creare una posizione di preferenza per gli impiegati degli archivi, rispetto agli estranei che possono concorrere; e ciò, per me, è giustissimo.

Il decreto autorizza il ministro della giustizia, secondo le necessità del servizio, a bandire concorsi per i posti vacanti, fino ai due terzi (questo dice infatti l'art. 1°).

Può essere così vacante un posto di conservatore in Calabria, come nel nord d'Italia: per coprire questi posti, non si apre sul principio un concorso, ma si cerca di provvedere con trasferimenti e si dice che il posto si dà a un impiegato di grado e stipendio corrispondente, il quale ne faccia domanda.

Ma ove non ci sia nessun impiegato di grado e stipendio corrispondente che desideri il trasferimento, allora si apre il concorso. Aprendosi il concorso, viene stabilito che possono concorrere tutti gli impiegati degli archivi notarili, così come gli estranei; però sono preferiti gli impiegati.

Per questi ultimi non si tiene conto del grado, ma del merito e dell'anzianità di servizio. Se io accogliessi l'emendamento proposto dall'onorevole Di Campello « nel grado o nella classe », io verrei a violare il principio fondamentale del decreto, che ha voluto aprire la possibilità a tutti gli impiegati degli archivi notarili, i quali abbiano i requisiti necessari, di coprire quei posti. Ho detto: « sempre che abbiano i requisiti necessari »; e infatti non si può concorrere a quei posti se non si ha la laurea in legge e l'abilitazione all'esercizio notarile, mentre possono anche presentarsi documenti comprovanti la capacità e coltura personale.

Aprendosi, in base all'art. 3, il concorso, con possibilità di parteciparvi per tutti gli impiegati degli archivi, si possono ad esempio presentare un conservatore e un archivista, i quali però debbono essere tutti e due forniti dei requisiti da me sopra accennati, avendo inoltre facoltà di esibire tutti i documenti che

credono. Ora se il conservatore sia di quinta categoria e l'archivista sia di prima o di seconda categoria ma abbia ad esempio dieci anni di servizio, mentre il conservatore ne ha cinque, vince l'archivista, sempre che vi sia parità di merito; e vince perchè ha maggiore anzianità di servizio.

Ecco ciò che vuol dire l'articolo 3. Il pensiero del legislatore è questo, come infatti risulta anche dalla relazione che lo precede; e io non faccio che esprimere il detto pensiero, convinto, come sono, che le norme, che furono dettate, rispondono a utilità e a necessità in relazione alla specialissima struttura degli archivi notarili, struttura diversa da quella di tutte le altre amministrazioni e che perciò consiglia norme diverse da quelle contenute nella legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Poichè queste sono le norme, chiarissime, in base alle quali sono state fatte le graduatorie nei concorsi testè decisi, e poichè probabilmente le decisioni dei concorsi stessi saranno impugnate innanzi a un consesso competente, mi parrebbe imprudente intervenire ora con delle manifestazioni, che non rispondono all'intendimento di coloro che concepirono il decreto, ispirandosi all'ordinamento e all'utilità degli archivi notarili. Ecco perchè ritengo di non poter accettare gli emendamenti dei senatori Di Campello e Polacco, che verrebbero a turbare nel mio concetto, l'economia del decreto e la situazione rispettabilissima creata in base ad esso.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi siano consentite poche parole in appoggio agli emendamenti presentati dall'onorevole collega Di Campello. È doveroso per me di prendere la parola, quantunque non firmatario degli emendamenti stessi, giacchè l'onorevole ministro ha avuto la cortesia squisita di citare il mio nome, sebbene io non avessi ancora parlato, sapendo egli che il mio ordine di idee collima perfettamente con quello del collega Di Campello. Lo stato di cose è semplicemente questo: Anche negli archivi notarili, come negli altri uffici, la guerra ha portato una sospensione, un arresto nel movimento del personale. Non più concorsi, e quindi si sono arrestate altresì le promozioni. In prin-

cipio del 1920, cessata la necessità di mantenere questo stato di cose, si provvede d'urgenza, ed io do lode all'autore del decreto che ha stabilito si possano seguire delle norme eccezionali per coprire buona parte dei posti rimasti vacanti, derogando dalle norme fondamentali poste nella legge del 1913 che regola il notariato e gli archivi notarili.

Ma evidentemente l'eccezione doveva contenersi nei limiti della finalità a cui si trattava provvedere, e non oltrepassarla. E ciò tanto più dacchè a siffatte deviazioni dal gius comune si provvedeva in quella maniera del tutto anomala ed eccezionale, di cui non sarà mai abbastanza riprovato l'abuso, consistente nei decreti-legge da convertire in legge.

Quindi, ad esempio, io posso lodare perfettamente il decreto-legge, quando, riaprendo la via a colmare i vuoti in queste amministrazioni, ha detto che per due terzi di posti si potesse procedere dando nei relativi concorsi in confronto agli estranei una posizione di favore a quegli impiegati degli archivi notarili che erano rimasti durante la guerra immobilizzati, per dir così, non facendosi più nè concorsi nè promozioni.

Nei rapporti degli estranei che battono per la prima volta alle porte degli archivi restino quei requisiti di ammissibilità al concorso, come è la laurea trattandosi di posti di conservatore, e quei titoli di preferenza, costituiti p. es. da diplomi di archivista, paleografia, diplomatica, che la legge fondamentale del 1913, salutata in questa parte come un vero progresso, ha disposto. Nei rapporti degli impiegati degli archivi che ora si affacciano al concorso si introduca eccezionalmente per questa volta il duplice vantaggio che, salvo demerito nel loro servizio, vengano preferiti a concorrenti estranei e che possano, anche se sono archivisti privi di laurea e muniti puramente del diploma di notaio adire al concorso per conservatore. Ma nessuna ragione poi ci sarebbe stata per alterare inoltre nel rapporto fra i vari impiegati concorrenti ad un posto di conservatore le ragioni di preferenza determinate dai rispettivi loro titoli.

È avvenuto in uno di quei concorsi che ha citato l'onorevole ministro che si sono presentati a concorrere, per virtù di questa agevolazione, pur trattandosi di posti di conservatore

di primo ordine, degli archivisti sforniti di laurea e solo abilitati al notariato, mentre per la legge del 1913 sul notariato non avrebbero potuto sperare mai di giungere nemmeno a posti di conservatore di infima importanza.

Concorrere sta bene, vincere anche, se non avessero avuto a competere che con estranei o con impiegati d'archivio di pari grado, ma ben diversa doveva essere la cosa quando si trovavano di fronte concorrenti già rivestiti del grado di conservatore e molti infatti e valorosi ce n'erano nel citato concorso. Se leggiamo quel brano della relazione Mortara che accompagna il disegno di legge ora in esame nella parte relativa a questo punto, troviamo che l'ammissione degli archivisti non laureati al concorso era fatta per temperare questa volta ancora, come già s'era fatto con una disposizione transitoria nella legge del 1913, il rigore della legge stessa, per la quale agli archivisti, benchè diplomati notai « era rimasto interdetto di accedere ai posti di conservatore anche negli archivi di minore importanza ». Hanno grande peso, ognuno lo intende, queste ultime parole della relazione, ove si accenna agli archivi di minore importanza.

Perchè appunto tutti sanno che gli archivi sono classificati, secondo la diversa importanza delle sedi, e degli affari che ivi si trattano, in cinque categorie. Orbene, la relazione dichiara che si trovò opportuno ed equo di aprire l'adito anche agli archivisti di giungere a posti di ultime categorie, posti, dirò di risulta, abbandonati dai conservatori promossi ad archivi di categoria più elevata perchè muniti di lunga esperienza, per tacere della laurea e fors'anche di quei titoli specifici come i diplomi in archivistica, paleografia e simili, che sono indicati nella legge fondamentale quali titoli di preferenza. Sta bene che gli archivisti possano adire al concorso, ma non che scavalchino conservatori i quali non abbiano demeriti nella loro carriera. Non è concepibile che una legge che introduce, sia pure, norme eccezionali, si spinga fino al punto di permettere agli inferiori di sopraffare i loro superiori in grado, muniti di poziori titoli.

Il che tutto armonizza con un altro brano della relazione del ministro, perchè in essa si dice che « conveniva modificare le norme per il conferimento dei posti dando una giusta preferenza agli impiegati già in servizio in con-

fronto degli estranei, e nei rapporti dei primi (dunque in quanto si tratti di competizione fra impiegati di archivio) adottando per le nomine ai posti superiori il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni, del merito cioè congiunto all'anzianità». Dunque qui si richiama quel criterio che vale nelle altre amministrazioni. È inutile pertanto mi si dica che gli archivi hanno una organizzazione loro propria; dal momento che l'autore stesso del decreto in esame *apertis verbis* dichiara, e in ciò merita plauso, che quando si tratta di giudicare fra impiegati di archivio vige l'osservanza di quel criterio che è in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni, cioè del merito congiunto all'anzianità.

È il criterio risulta dal testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati che è la carta costituzionale dei pubblici funzionari, senza di che si sovverte quell'ordinamento gerarchico che è base della disciplina fra impiegati, disciplina che altrimenti non abbiamo più il diritto di pretendere da essi.

Che dice infatti l'articolo primo della legge sullo stato giuridico degli impiegati? Dice che la gerarchia fra impiegati di una categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità; e che « l'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o di promozione ad un grado o ad una classe ». Questo criterio fu poi richiamato nell'art. 72 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1919 che regola appunto lo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione centrale dello Stato, da potersi applicare, dice l'art. 74, anche a quelle amministrazioni che avessero ruoli speciali e tecnici.

Ed è un principio così fondamentale in ordine al trattamento giuridico degli impiegati, che una circolare dell'on. Schanzer, emanata precisamente in applicazione di quel Regio decreto-legge 13 ottobre 1919 e ad esplicazione di taluni articoli di esso, proclamava in ordine all'art. 39 che gli anni di servizio, richiamati nella tabella n. 4, debbono intendersi come « anni di grado ».

Io aveva dunque ragione di credere che, proprio per la motivazione stessa contenuta nella relazione ministeriale, da questo principio incrollabile per ciò che riguarda lo stato giu-

ridico ed economico degli impiegati, richiamato nel decreto-legge del 13 ottobre 1919, opportunamente illustrato dall'onorevole ministro Schanzer, non si potesse dipartirsi anche in ordine alla materia in esame; tanto che ho pensato e ancora persisto a credere che solo per una inavvertenza nella definitiva compilazione del decreto sia avvenuto uno spostamento di parole mettendo l'espressione « di servizio » accanto alla parola « anzianità » anziché alla parola « merito », per gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili. Penso cioè che originariamente si fosse voluto scrivere « tenuto conto dell'anzianità e del merito di servizio », che poi casualmente siasi postergata la parola « anzianità » a quella di « merito », e così venne fuori l'« anzianità di servizio » la quale poteva far credere che si debbano calcolare, ad esempio, i dieci o i venti anni passati anche come copisti, a detrimento di chi si presentava con un grado superiore e con la vera anzianità degli impiegati, quale è definita nei testi legislativi sovra indicati. Vi sarebbe altrimenti troppo evidente discordanza tra il decreto e la sua motivazione.

Ma, dice l'onorevole ministro, oramai si son fatti concorsi e decisi nel senso che noi combattiamo, nè si devono scuotere posizioni per tale via acquisite. Dicasi allora, onorevoli colleghi, che è frustrata e vana l'azione nostra quando siamo chiamati a decidere su questa mole infinita di conversioni in legge. Nel momento in cui noi legislatori ci apprestiamo a giudicare di questi decreti-legge in ordine alla loro bontà, legalità ed urgenza, ci si oppone: ma ormai si tratta di un fatto compiuto, ormai molti provvedimenti si sono presi in appoggio a questi decreti e quindi non vi resta che mettere lo spolvero su ciò che fu fatto, anche se sia contrario ai buoni principi. Tanto vale allora ripetere riguardo a tali provvedimenti, ciò che da taluno si pretende per certi esami universitari degli studenti del tempo di guerra: il 18 di approvazione lo hanno tutti; chi vuole si faccia avanti. Tutti i provvedimenti presi con decreto-legge, non in applicazione della legge dei pieni poteri, perchè in questo caso non sarebbero soggetti a conversione, ma per una vera e presunta urgenza durante il periodo di guerra, e con eventuale massimo arbitrio da parte del potere esecutivo, tutti, di-

cevo, questi decreti-legge soltanto perchè sono stati già applicati non dovrebbero potersi modificare. Orbene questo è un principio al quale io sono sicuro che il Senato non vorrà dare la sua adesione. (*Benissimo*). E questa adesione non ha dato in più contingenze. Ne ricordo una di particolare importanza, di importanza certamente maggiore a quella del caso in esame, per quanto anche in occasione di un caso minimo, quando il diritto sia pure di uno solo sia lesa, costui ha diritto a protestare e noi abbiamo il dovere di prendere in considerazione la sua fondata protesta. Ricordo, fra tanti, il famoso decreto-legge in riguardo alle acque, quel decreto-legge che rimase per due anni in esecuzione ed in base al quale si era costituito e funzionava come unico tribunale competente il tribunale supremo delle acque. Orbene quel decreto dopo due anni venne al nostro esame e fu riconosciuta l'ingiustizia di questo tribunale unico tanto che il decreto venne modificato profondamente, ricostituendo la doppia giurisdizione e formando i tribunali regionali di prima istanza prima di giungere al tribunale supremo. Ma se questo noi abbiamo fatto, con l'assenso dello stesso ministro guardasigilli di allora, il quale non trovò nulla a ridire, se lo abbiamo fatto di fronte a una condizione di cose così grave, di fronte a sentenze che pure erano state pronunziate da quel tribunale supremo come giurisdizione unica, *a fortiori* dobbiamo farlo, in questo caso; se anche già sia stato bandito un concorso in base a questo decreto, concorso che non poteva essere bandito se non con la condizione tacita che le disposizioni di quel decreto fossero poi convertite in legge.

Di modo che l'essersi deciso eventualmente con un sistema che io spero di aver dimostrato contrario alle stesse dichiarazioni che precedono il decreto non deve essere oggi un ostacolo a far valere i giusti diritti di quelli che lamentano di essere stati sacrificati per una interpretazione del decreto legge, che sarebbe andata contro lo stesso spirito di essa fatto palese dalla motivazione che lo accompagna.

Ancora poche parole. Tra gli impiegati, l'ufficio del conservatore d'archivio notarile è altissimo, di una importanza che non è sempre sufficientemente riconosciuta. Pensiamo alle responsabilità contabili che ha il conservatore di

un archivio, pensiamo al fatto che egli è il custode in certi luoghi di veri tesori per la storia del diritto e per la storia civile. Pensiamo all'ufficio suo di controllore dell'opera dei notai. Infatti ogni due anni insieme col Presidente del Consiglio notarile, il conservatore degli archivi ha da controllare tutti i repertori e tutti gli atti dei notai per decidere se siano conformi alla legge, delicatissimo ufficio che richiede grande fiducia nella persona che è incaricata di eseguirlo e che espone questa persona ad urti talvolta incresciosi coi notai del luogo. E taccio degli altri uffici supplementari a quelli dei notai che ognuno sa competere al conservatore di un archivio. Pensiamo, dico a questa somma di responsabilità, a tanta gravità di funzioni che sono addossate ai conservatori e conveniamo che, specialmente per le primarie sedi, come p. es. nella sede della mia città, per la quale appunto è stato aperto uno dei concorsi in questione, egli deve essere persona circondata del più alto prestigio. Nè è ammissibile che, concorrendovi dei conservatori di altro archivio importante, che avevano ben meritato dal loro ufficio durante il tempo in cui lo avevano coperto, si trovino scavalcati da chi l'ufficio di conservatore non aveva mai coperto, da chi, in condizioni normali, essendo sfornito di laurea, non avrebbe mai potuto aspirarvi e unicamente per effetto di queste disposizioni eccezionali, per una gretta male intesa anzianità di servizio, ha potuto passare sopra persino a conservatori provetti (*vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Di Stefano.

DI STEFANO. Mi consenta il Senato che anch'io brevemente dica una parola su questo disegno di legge, che si riannoda alla legge notarile, alla quale collaborai nell'altro ramo del Parlamento nel 1913, quando la legge fu votata.

L'onorevole ministro guardasigilli, nel difendere ciò che si era praticato nel suo ministero applicando questo decreto-legge, faceva noto al Senato che la legge era già stata attuata e quindi qualunque mutazione del decreto-legge avrebbe portato conseguenze gravi per coloro, che già si trovavano nel grado che avevano conquistato in base all'applicazione della medesima. Ed ha inteso il Senato che il collega

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1921

lega prof. Polacco, parlando in fine del suo lucido discorso di ciò che è avvenuto a Padova, ha avvertito che, applicando questa legge, come si è creduto di fare dal Ministero di giustizia, è avvenuto che, concorrendo per un archivio importantissimo, come quello di Padova, 22 conservatori di varie sedi, il posto fu dato ad un archivista, solo perchè egli aveva qualche anno di servizio in più dei conservatori. E così è avvenuto per gli archivi di Mantova e di Asti.

Ora le stesse conseguenze, a cui si è pervenuto coll' applicazione di questa legge, dimostrano o che esista un errore gravissimo nel decreto-legge o che ci sia stato un errore ancora più grave nell'applicazione di esso. Io ritengo che vizio nel decreto-legge non ci sia e che soltanto bisogna intenderlo bene: perchè, quando si intellige, secondo l'intenzione di chi ebbe a proporlo e secondo lo scopo che esso si prefisse, non è possibile applicarlo nella maniera, che è stata ideata dal Ministero di giustizia.

Lo dimostrerò colla massima brevità e chiarezza, che mi sarà possibile.

Quale è stata l'innovazione che ha portato questo disegno di legge in ordine al conferimento dei posti nei vari gradi e nelle varie categorie degli archivi? Questo semplicemente: mentre prima la nomina in qualunque grado del personale degli archivi doveva farsi per la via larga del concorso, per questo decreto-legge, stante ciò che era avvenuto nel periodo di guerra, poichè molti posti non si erano coperti, si abilitò il ministro a coprirne due terzi per trasferimento, se fosse possibile, o se non fosse possibile, per concorso. Senonchè, quando si trattava di concorso tra coloro che erano impiegati di archivio, c'erano delle facilitazioni speciali; quando il concorso avesse avuto luogo tra estranei, allora si dovevano applicare le disposizioni della legge generale.

Questo è tutto il contenuto del decreto-legge, la cui portata è doppiamente limitata nel tempo e nella quantità. Ebbene, onorevoli senatori, nell'articolo secondo, — a proposito del quale, come avete sentito, si è fatta una vera discussione generale, perchè si è parlato anche dell'articolo terzo e si è accennato, senza parlarne, all'articolo quarto — parlandosi del trasferimento dei funzionari degli archivi, che cosa si è richiesto? Si è voluto che avessero grado e stipendio uguale e che fosse tenuto conto, in

particolar modo, del merito e dell'anzianità di servizio. Dunque, non è dubbio che pel trasferimento il merito e l'anzianità di servizio, di cui si dovesse tener conto è il merito e l'anzianità di servizio nel grado.

Ora è possibile che il legislatore, il quale prescrisse che per il trasferimento bisognava tenere presente l'anzianità di servizio nel grado ed il merito in esso ottenuto, trattandosi, poi, del concorso, avesse abbandonato questo criterio, e avesse tenuto in conto la semplice anzianità di servizio, senza badare al grado, senza specialmente badare all'anzianità di servizio nel grado?

A parte che nella relazione non esiste una parola sola, la quale dimostri che il legislatore abbia voluto fare tale profonda innovazione non solo al criterio dell'anzianità consacrata nella legge generale per tutti gli impiegati civili del 1908, anzi la relazione stessa a questa, espressamente, si riferisce ricordando « il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità », non è possibile che chi propose questo disegno di legge abbia potuto ideare due norme, così profondamente diverse e cozzanti, e che abbia potuto innovare nel caso di concorso il concetto di « anzianità », secondo la legge generale e fondamentale, in una semplice « anzianità di servizio » sicchè i « gradi » di carriera venissero completamente aboliti.

Difatti, vuole il Senato la riprova che tale concetto sia erroneo? Che cosa si è detto all'articolo 4? Si è detto così: « Ai concorsi per i posti di conservatori da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge del 16 febbraio 1913, purchè provvisti dell'abilitazione all'esercizio della professione notarile ».

Questo articolo 4 dice dunque che a quei concorsi saranno ammessi « anche » gli archivisti.

Dunque gli « archivisti » sono ammessi in via sussidiaria. E perchè?

Per questa semplicissima ragione, onorevoli colleghi. Ci erano degli archivi di quarta, di quinta categoria, a cui nessun conservatore avrebbe potuto aspirare nei concorsi. Era necessario che questi posti si coprissero. Ed al-

lora, appunto per questo, si diede facoltà di ammettere nei concorsi « anche » gli archivisti, e questo è detto così chiaramente, e così per-spicuamente tanto nella relazione del guarda-sigilli che presentava il decreto-legge per la conversione in legge, quanto da parte del relatore del nostro Ufficio centrale, da non potere essere adito a nessun dubbio.

Ed allora, poichè le disposizioni di questo decreto-legge si debbono intendere secondo i principi posti dalla legge fondamentale sugli archivi notarili del 1913, poichè questa legge, come, giustamente, dimostrava l'onorevole senatore Polacco un momento fa, ed aveva già accennato il senatore Campello, non si può intendere diversamente che in base alla legge generale del 1908, è chiaro che, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, non debba essere valutata agli effetti dell'anzianità di servizio tutto il servizio prestato in qualunque grado od in qualunque classe, ma soltanto il servizio prestato in quel determinato grado, in quella determinata classe.

Per questo io credo che non ci sarebbe stato neppur bisogno del chiarimento presentato dall'onorevole Di Campello, perchè la legge intesa come è scritta, quale si rivela nel suo spirito, guardando armonicamente gli articoli 2, 3 e 4, intesa come era nella mente del proponente, (che, chiaramente, ebbe a dichiarare il bisogno, a cui questo disegno di legge provvedeva) non può avere che questo solo senso, che parlando cioè, di anzianità di servizio, non si può intendere che il servizio prestato nel grado e nella classe.

Se poi, onorevoli colleghi, si dà uno sguardo alla tabella, che è annessa alla legge sul notariato e sugli archivi, legge in cui il personale addetto agli archivi è diviso in cinque categorie, distinte in due classi, coi gradi di conservatori, archivisti, sotto-archivisti, assistenti, si concluderà che, semplicemente, per un' aberrazione, si è potuto applicare questo decreto-legge nel modo nel quale è stato applicato. E se le conseguenze di questa applicazione sono state quelle che avete inteso, che, cioè, i conservatori sono stati posposti agli archivisti, semplicemente perchè gli archivisti avevano prestato un servizio più lungo, e se si ricorda che il posto di conservatore in taluni archivi più importanti è stato conferito

invece dei conservatori a semplici archivisti, solo perchè avevano una maggiore anzianità di servizio prestato, io non dubito che il Senato non potrà o non accettare il chiarimento proposto dal collega Campello, se crede che il chiarimento sia necessario perchè nessun dubbio rimanga, o, in caso diverso, non sanzionare con la sua autorità che, quando si parla di anzianità di servizio s'intende parlare di anzianità nel grado e nella classe. (*Approvazioni. Congratulazioni.*)

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. L'oratore che mi ha preceduto, onorevole senatore Di Stefano, ha detto una cosa assai giusta, cioè che gli emendamenti da me proposti non avrebbero ragione di essere, qualora si fosse tenuto conto che una disposizione di legge prescrive tassativamente che l'anzianità venga determinata dall'ultimo decreto di nomina o di promozione a un grado o ad una classe. O, meglio, qualora si fosse dichiarato che tale criterio si intendeva, come sempre, seguire.

Però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, a me sembra che sembra che questi emendamenti siano assolutamente necessari, a meno che si sostituiscano con una dichiarazione che affermi doversi la legge interpretare secondo il testo unico sullo stato degli impiegati del 22 novembre 1908.

L'onorevole ministro ha difeso assai bene la sua tesi, ma mi sembra che con le sue parole abbia maggiormente cercato di mettere in luce la difficoltà di addivenire all'applicazione del disegno di legge con gli emendamenti che ho proposti, (ora che i concorsi sono aperti), piuttosto che chiarire la questione da me sollevata, che cioè ci troviamo di fronte ad una non giusta interpretazione della legge.

Concludendo, sono spiacente, ma insisto in modo assoluto negli emendamenti proposti.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non dirò una parola sul merito della questione. L'emendamento proposto dall'onorevole Di Campello è stato da lui così chiaramente esposto e dall'onorevole Polacco così ampiamente difeso e sviluppato e le loro considerazioni sono state così fortemente rin-

calzate dall'onorevole Di Stefano col raffronto dell'articolo 3° al 2°, che ogni mia parola sul merito sarebbe inutile.

Se io ho ben comprese le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, a me pare che egli sia principalmente trattenuto dall'accettare l'emendamento, dal fatto dall'essere ormai fatte le graduatorie dei concorsi. Ha già risposto a ciò l'onorevole Polacco con un caso analogo, quello cioè che è avvenuto nella discussione della legge sulla derivazione delle acque.

Io, con più diretto riferimento, dico che il Consiglio di Stato, e in quest'Aula v'ha parecchi che a quell'alto Consesso appartengono, non ha mai trovato difficoltà, specie in sede contenziosa, a giudicare secondo diritto e legge per graduatorie di concorsi che siano state fatte ed applicate. I ricorsi alla IV Sezione non sono rari. La IV Sezione del Consiglio di Stato su di essi decide, e le graduatorie si correggono.

A me pare in conseguenza che l'onorevole Ministro dovrebbe accettare l'emendamento che si propone, perchè quell'emendamento che pare sia di poca importanza - dico ciò perchè m'è parso che da qualcuno sia stata manifestata una certa impressione quasi di fastidio per la lunghezza di questa discussione - è invece di una grande importanza.

Il criterio che è stato consacrato nella legge sullo stato giuridico degli impiegati è stato sempre osservato in tutte le amministrazioni dello Stato, e a me pare che non sarebbe prudente aprire qui un varco per delle eccezioni a un principio che risponde a perfetta giustizia ed equità.

FRATELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATELLINI. A me pare che l'emendamento proposto dal senatore Campello abbia contenuto e valore tale da determinarne l'accoglimento, e che non sia inopportuno che alle parole autorevoli degli altri senatori se ne aggiunga un'altra modesta, la mia, per pregare l'onorevole ministro di voler accettare quell'emendamento. O la proposta aggiunta delle parole « nel grado » « all'anzianità di servizio » afferma un principio di massima e, poichè non pare dubbio che nel conferimento dei posti vacanti negli archivi debbasi in preferenza tener conto

dell'anzianità di servizio, la quale è riconoscimento di merito e di attitudine speciale all'esercizio dell'Ufficio, e l'aggiunta non è soltanto consigliabile, è doverosa. O è una questione semplicemente di forma, e tende a chiarire lo spirito della disposizione legislativa, ed è opportuna del pari, perchè impedisce la eventualità di interpretazioni le quali vengano a tradire il pensiero che ispirò la disposizione, o a diminuire le garanzie di un regolare e delicato funzionamento. Nell'uno e nell'altro caso l'emendamento è opportuno. Io credo che il pregio principale di una legge consista nella sua chiarezza per cui ogni dubbio debba essere eliminato. Basta un sol dubbio nell'interpretazione della legge per offenderne l'autorità e comprometterne l'applicazione. Ecco le ragioni per le quali anche io mi unisco alla domanda del senatore Campello chiedendo l'accoglimento del suo emendamento.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sarebbe temerario da parte mia, se dopo l'espressione quasi unanime del Senato, volessi insistere nell'opposizione che ho fatta all'emendamento del senatore Di Campello.

Nell'esporre l'interpretazione degli articoli del decreto-legge che abbiamo innanzi, ho dichiarato preventivamente che le norme eccezionali, che si leggono in esso, non sono state formulate da me, come non è stata scritta da me neanche la relazione: la data è infatti del 18 gennaio 1920. Se volessi per esempio in questo momento dare chiarimenti all'onorevole Polacco su quelle discordanze notate fra il testo della relazione e la formulazione degli articoli, sarebbe un affanno che io mi assumerei per rispondere a lui, poichè dovrei limitarmi a interpretare articoli che non sono opera mia.

Ho sentito il dovere di sostenere la dizione del decreto per le ragioni logiche che ho esposte e per le quali non potrò addivenire alla conclusione a cui mi hanno invitato gli onorevoli De Cupis e Fratellini; ma non intendo inasprire una questione, che se ha grande importanza per profili e lineamenti dottrinali, non ne ha alcuna per gli interessi pratici in avvenire.



Il decreto infatti, non stabilisce delle norme che debbono valere per tutti i concorsi, ma è speciale per i concorsi che in questo determinato momento si aprivano per coprire i posti vacanti negli archivi notarili, data la soppressione dei concorsi nel periodo della guerra; e le norme, da esso contenute, non varranno più perchè si ritorna alla legge del febbraio 1913, come per tutti gli altri concorsi. Le norme stesse sono valse una volta come criterio per il conferimento dei posti, conferimento intorno al quale, in questo momento, forse saranno già sorti diversi giudizi, anche davanti ai consessi amministrativi, i quali interpreteranno queste disposizioni.

Ora noi, onorevoli senatori, nell'interpretare gli articoli del decreto, veniamo, necessariamente, ad apprezzare i criteri adottati per la decisione dei concorsi e in certa guisa anche ad influire sui criteri che potranno essere accolti dai consessi amministrativi, aditi da coloro che rimasero soccombenti.

Era questo lo scrupolo che io avevo, e ho sentito il dovere di esprimerlo al Senato: Se pare unanime l'opinione di accettare l'emendamento del senatore Di Campello, io non ho creduto di potermi esimere dal rilevare che non è questa una legge e non sono queste delle norme che devono avere un carattere permanente, e che noi veniamo ora a risolvere un concorso, il quale nei suoi effetti è stato già giudicato.

Io avrei potuto accettare la tesi dell'onorevole Di Stefano fin dal principio, ma ho voluto esprimere la mia opinione esclusivamente nel desiderio di evitare che si possa portare un turbamento agli interessi che non sono più della generalità, in quanto ciò che oggi sosteniamo, gioverà a Tizio o a Caio, ma non all'andamento del servizio degli archivi notarili, la cui struttura non è affatto modificata o toccata da parte del provvedimento.

Ad ogni modo riconosco che la interpretazione da me data è in dissenso fondamentale con l'avviso espresso da vari onorevoli senatori; ed io, per l'ossequio che debbo al Senato, non ritengo di insistere nella mia modestissima opinione, in contrasto con quella di uomini tanto competenti. Perciò assolvo il mio dovere, lasciando libero il Senato di votare come crede.

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. In seno all'Ufficio centrale venne sollevato il dubbio di cui la presente discussione. Nel dirsi «anzianità di servizio» si era creduto parlare del servizio in genere presso un determinato ramo di pubblico servizio, ovvero dell'anzianità tra coloro che fossero di pari grado?

Vi era bisogno di mutare il decreto-legge, perchè s'intendesse la seconda cosa, come la equità richiede; ovvero il chiarimento già vi era nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge?

E bastò leggere quella per essere tranquillizzati; nella terza colonna è scritto: «adottando per le nomine ai posti superiori il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità».

Dunque nessuna deroga s'intendeva fare a quella che era la norma comune, a ciò che detta la legge fondamentale dello stato giuridico degli impiegati: l'articolo 1 del testo unico 22 novembre 1908 così dispone: «l'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe, ecc.».

Ecco perchè credemmo che non fosse necessario modificare gli articoli, i quali a nostro credere contenevano già tanto da bastare ad una interpretazione uniforme a quella che ogni senso di giustizia suggerisce.

È la tesi che testè l'onorevole Di Stefano ha profidata, col sostenere che l'emendamento viene *ad esuberantiam*; ma già nel testo del decreto vi è quanto ci batterebbe per la versione giusta.

Bisogna però riconoscere che giacchè i dubbi non solo sono sorti, ma oggi, l'onorevole ministro, ha sostenuto con tanta solerzia la tesi inversa, da lui ritenuta esser la sola che sgorga dalle parole di un decreto, che egli ha detto non esser «sua creatura», ma volerlo veder giungere a maturità più che se lo fosse, perchè nientemeno si sono già fatti vari concorsi, è bene che siano venuti i due emendamenti. Perchè voi, onorevoli colleghi, l'avete udito dall'onorevole Polacco ed altri che quest'anzianità, in genere, e non di grado, sarebbe

già valsa a far preferire dei modesti impiegati ad eruditi Conservatori, solo perchè i primi erano entrati in carriera qualche anno avanti di questi.

Conseguenza per verità non lodevole, e che ben fu detto debba dal Senato evitarsi, checchè sia accaduto già in base ad interpretazioni ingiuste del potere esecutivo. Che altrimenti la nostra funzione qui, per impotenza a fare il bene, sarebbe abbassata.

E poichè parmi che lo stesso Guardasigilli, nella sua replica, abbia tutto ciò riconosciuto, credo si possa prendere atto della sua accettazione degli emendamenti....

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma io ho detto che il Senato è libero di decidere.

MANGO. Sia pure; allora sono lieto che l'onorevole ministro abbia lasciato il Senato libero; e la conseguenza la tiro io, col pregare i colleghi di accettare i due emendamenti dal senatore Di Campello proposti (*Bene!*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Campello col quale si propone che alle parole: « in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio » si sostituiscano le seguenti: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del senatore Campello all'articolo 3°; con esso si propone di aggiungere le parole « nel grado o nella classe » dopo quelle « anzianità di servizio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari con la sostituzione delle parole « dell'anzianità e dei meriti di servizio » alle parole « del merito e dell'anzianità di servizio » nella prima parte dell'art. 2, e con la

aggiunta delle parole « nel grado o classe » dopo le parole « anzianità di servizio » nell'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ». (N. 191-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2278, contenenti provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

Chiedo all'onorevole ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento, con la riserva però di chiarire il mio pensiero su alcuni articoli.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario legge*:  
(V. Stampato N. 191-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare la discussione generale è chiusa.

Vi è un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del quale do lettura:

Il Senato fa voti:

1) perchè si facciano gli studi opportuni per la formazione della graduatoria unica degli ufficiali giudiziari del Regno;

2) perchè sia sollecitamente emanato il decreto relativo all'applicazione dell'art. 120 del Codice procedura penale;

3) perchè, col regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, si diano norme affinché in margine od in fine delle sentenze che vengono notificate, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante, ed i nomi della persona o

delle persone alle quali venne la sentenza notificata;

4) perchè si esamini se non sia da portare aumento alla misura dei diritti che sono autorizzati ad esigere gli uscieri delle conciliazioni.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. L'ordine del giorno, del quale fu data lettura, deve essere al n. 3 modificato, perchè per l'omissione di alcune parole non è sufficientemente chiaro. Esso va così formulato: « Perchè, col regolamento da emanare per l'esecuzione della presente legge, si diano le norme affinché in margine od in fine delle sentenze originali, che si conservano nella cancelleria, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante ed i nomi della persona o delle persone alle quali venne la sentenza notificata e consegnata ».

Se permette il Senato, poichè il presidente e relatore dell'Ufficio centrale, me ne dà facoltà, vorrei spiegare in brevi parole le ragioni che hanno mosso l'Ufficio stesso a proporre il detto ordine del giorno e più specialmente il n. 3, testè rettificato.

Accade non di rado, e può portare gravissimo nocumento agli effetti giudiziari, che l'esemplare in forma autentica della sentenza che viene rilasciato dalla cancelleria, e sul quale l'ufficiale giudiziario, che procede poi alla notificazione, scrive la relazione che attesta l'avvenuta notificazione, sia andato smarrito o distrutto. Le conseguenze che da tale perdita derivano possono tornare assai pregiudicevoli. Ad esempio, ove trattasi di sentenza, che abbia pronunciato in causa cambiaria od in causa di natura commerciale, se il creditore non sia posto in grado di provare che per la avvenuta notificazione la sentenza sia passata in giudicato, il debitore, trascorso un lungo lasso di tempo, senza che il creditore abbia esecutivamente proceduto potrebbe opporre la prescrizione quinquennale o decennale proprie alla natura del credito, mentre per effetto della avvenuta notificazione e del passaggio in giudicato della sentenza, si sarebbe sostituita alla originaria prescrizione, quella dei trenta anni,

per cui la prescrizione opposta dal debitore, dovrebbe essere respinta. Ma perchè ciò avvenga necessariamente è mestieri che il creditore produca la prova del passaggio in giudicato della sentenza.

Ora, se l'esemplare contenente la prova della notificazione è andato perduto, la parte che ha interesse a provare l'avvenuta notificazione, non è oggi in grado di farlo - come ebbi io a farne esperienza, essendo andata smarrita presso un ufficio dello Stato una sentenza che era ivi stata inviata - poichè fatte ricerche presso gli ufficiali giudiziari che avevano proceduto anni addietro, alla notificazione, non fu possibile che essi rilasciassero analoga attestazione, perchè i loro vecchi repertori non erano più da essi custoditi, e se anche lo fossero stati, per la insufficienza di quanto in essi era stato annotato, non si sarebbe potuta eruire la prova della notificazione e del conseguente passaggio in giudicato della pronuncia.

Altro esempio, potrei ricordare, verificatosi, or non è molto, che poteva portare non lievi conseguenze.

Un marito aveva ottenuto parecchi anni or sono, sentenza di separazione per colpa della moglie. La sentenza a suo tempo debitamente notificata non era stata appellata ed era perciò passata in giudicato. Malauguratamente l'esemplare con la prova della notificazione era andato smarrito. Morto parecchi anni dopo il marito, la moglie pretendeva, contro gli eredi di lui, di far valere i diritti successori spettanti al coniuge, e mentre costoro invocando l'avvenuta pronuncia, passata in giudicato, di separazione personale per colpa della moglie, avrebbero potuto senz'altro respingere le pretese da questa avanzate, trovavano invece difficoltà non lievi a sostenere il loro assunto, non potendo fornire la prova della notificazione della sentenza e del suo passaggio in cosa giudicata.

Per porre riparo a questi gravissimi inconvenienti, che assai di frequente possono verificarsi, sembra al vostro Ufficio che sarebbe certo disposizione assai provvida, quella che imponesse agli ufficiali giudiziari che hanno proceduto alla notificazione di una sentenza, di comunicare alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che la emanò, copia dell'atto di notifica perchè a cura della cancelleria detto

atto, o sia unito all'originale o se ne annoti il contenuto in calce od a margine dell'originale della sentenza, per modo che in qualunque momento si possa ottenere dalla cancelleria l'attestazione comprovante la regolare notificazione della sentenza.

Del resto non sarebbe che da applicarè la norma che il vigente Codice di commercio ha dettato in tema di pubblicazioni, trascrizioni ed inserzioni degli estratti dei contratti di Società.

L'ufficiale che procede alle affissioni ed alle inserzioni dei detti estratti deposita presso la cancelleria l'atto in cui sta estesa la relazione, atto che viene unito al fascicolo che contiene e la copia dell'atto costitutivo di società e gli altri atti successivi, e chiunque esamina detto fascicolo ha modo di verificare se le prescritte pubblicazioni od inserzioni sieno avvenute regolarmente; per cui se ciò venisse attuato anche rispetto alle notificazioni delle sentenze, ne deriverebbe certo un grande vantaggio.

Sembra pertanto all'Ufficio centrale, che ove pure non si ravvisi l'opportunità di includere analoga precisa disposizione in riguardo nel disegno di legge - ciò che potrebbe farsi inserendola all'art. 14 - debbasi nel Regolamento, che verrà emanato in esecuzione della legge, in forma precisa disporre nei sensi indicati nel n. 3 dell'ordine del giorno, e perciò esso Ufficio, mentre prega il Senato di voler accogliere il proposto ordine del giorno, confida che l'onorevole ministro, ravvisandone l'opportunità, vorrà porre sollecito riparo ad un inconveniente, che come si è accennato può portare le più gravi conseguenze.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto l'ordine del giorno e dichiaro che terrò conto dei voti autorevolmente espressi dall'Ufficio centrale.

In relazione al voto formulato al n. 1 del predetto ordine del giorno, convengo sulla opportunità della graduatoria unica degli ufficiali giudiziari del Regno, per quanto non mi dissimuli le difficoltà che s'incontrano, dato il sistema delle graduatorie distrettuali attualmente

in vigore. Ad ogni modo posso assicurare che sono già in corso degli studii.

In relazione al voto formulato al n. 2, spero di potere al più presto concretare, in esecuzione dell'articolo 120 del Codice di procedura penale, le disposizioni regolamentari riguardanti le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale, di cui sarà bene usufruire con la possibile larghezza.

In relazione al voto formulato al n. 3, mi impegno d'introdurre, nel regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, le opportune norme richieste dall'Ufficio centrale, allo scopo di evitare gl'inconvenienti segnalati.

Sul voto formulato al n. 4, mi permetto di ricordare che trovasi pendente per la conversione in legge il decreto 8 giugno 1920 riguardante appunto le competenze degli uscieri di conciliazione. In sede di discussione per la conversione in legge di tale decreto si potrà parlare della questione, che in ogni modo fin da ora non mi rifiuto di studiare, aderendo all'invito dell'Ufficio centrale.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro guardasigilli per aver accettato il suo ordine del giorno. Circa il quarto punto di detto ordine del giorno, l'Ufficio centrale, a dire il vero, ignorava che fosse pendente, per conversione in legge, uno speciale decreto in materia e riconosce che, come ha giustamente osservato l'onorevole ministro guardasigilli, della questione si potrà riparlare anche quando la conversione di tale decreto verrà in discussione al Senato.

Intanto insiste nell'approvazione integrale dell'ordine del giorno, il quale nel terzo punto deve essere così rettificato:

3) Perchè col regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, si diano norme affinché in margine o in fine degli originali delle sentenze che vengono notificate, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante, ed i nomi delle persone alle quali la sentenza venne notificata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, con le modifica-

zioni dall'Ufficio stesso apportate al numero terzo, ed accettate dall'onorevole ministro guardasigilli.

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del decreto che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale:

#### Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parte interessate od ordinati dall'autorità giudiziaria.

Sono retribuiti:

1° Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° Con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000, da pagarsi a rate mensili, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario trovasi addetto e sulle dette rate verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato. Province e comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari.

Tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato;

3° Con una percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle preture lire 3500, quelli dei tribunali lire 4000, quelli delle Corti d'appello lire 4500 e quelli delle Corti di cassazione lire 5000, sarà corrisposto dall'erario dello Stato, a datare dal 1° luglio 1920, una indennità a titolo di supplemento fino a raggiungere tali minimi, aumentati di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto dei relativi aumenti

anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima dell'attuazione della presente legge.

L'indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore, dal presidente del tribunale, o delle Corti, e nel fissare la quota mensile dovuta, sarà tenuto a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garantito dalla presente legge, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, potrà ritenersi la somma data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

L'assegno fisso annuo, di cui al n. 2, di questo articolo, non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari che per soli diritti di cui al precedente n. 1, escluse le trasferte, abbiano percepito in media o sorpassato, quelli delle preture lire 8500, quelli dei tribunali lire 9500, quelli delle Corti d'appello lire 10,500 e quelli delle Corti di cassazione lire 11,500, e sarà dovuto solo nella misura necessaria a raggiungere tali ultime cifre a quelli che coi diritti di cui al n. 1, sempre escluse le trasferte, conglobati col pagamento integrale dell'assegno fisso, verrebbero rispettivamente a superare le somme ora indicate. Le relative norme per l'attuazione di tali disposizioni e per i prelevamenti di cui al precedente n. 2, che non si potessero fare sull'eventuale assegno fisso, saranno impartite col regolamento.

**PRESIDENTE.** Il senatore Frola propone che all'articolo primo proposto dall'Ufficio centrale si sostituisca il primitivo articolo del disegno di legge ministeriale.

Il senatore Frola ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**FROLA.** Il Senato, già alcuni anni or sono, ebbe ad occuparsi del miglioramento della posizione degli ufficiali giudiziari e nel 1911 discusse lungamente delle condizioni economiche e morali di questa benemerita classe e risolse,

con un disegno di legge, che fu poi legge dello Stato, alcune delle questioni che la interessavano. Ho preso parte allora alle discussioni dell'Ufficio centrale, di cui era relatore l'onorevole Mortara. Alcune questioni vennero sollevate fin da quell'epoca ed erano questioni economiche e questioni morali. Ora io considero l'attuale disegno di legge come il complemento di quello che fu già esaminato dal Senato; ma le condizioni attuali sono ben diverse; si aggiunsero le gravi circostanze della vita, si aggiunsero altre disposizioni relative al servizio degli ufficiali giudiziari altre gravezze, di cui il legislatore deve tener conto. Ed oggi il Senato si trova di fronte prima di tutto ad un decreto-legge del 30 novembre 1919, che regola questa materia. Questo decreto-legge venne presentato alla Camera dei deputati con una relazione del ministro onorevole Mortara che così comincia: « Una benemerita classe di funzionari dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, quella degli ufficiali giudiziari, ha da lungo tempo invocato l'urgenza che il Governo intervenga per provvedere alla sistemazione della carriera e del suo trattamento economico; l'attuale disagio della vita ha reso particolarmente grave e indilazionabile quest'ultimo lato del problema. Una riforma che valga a fissare nettamente il carattere e le funzioni degli ufficiali giudiziari non potrà aversi che come parte di una profonda organica mutazione degli ordinamenti processuali ».

E il decreto-legge fu dalla Camera dei deputati approvato con alcune modificazioni, di cui dirò in appresso. L'attuale ministro guardasigilli ha presentato al Senato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, premettendo la relazione del Mortara e poi soggiungendo: non dubito che il Senato vorrà dare la sua approvazione ai provvedimenti adottati in favore d'una classe che compie funzioni importantissime di collaborazione nell'opera della giustizia.

« Le gravi condizioni economiche del periodo che attraversiamo rendevano necessari i provvedimenti che il Governo ha adottato e che, convenientemente migliorati, sono stati già approvati dalla Camera dei deputati ».

Dopo questo atto abbiamo la relazione del nostro Ufficio centrale, relazione che racchiude con chiare parole la posizione e la situazione

di tutto quanto si riferisce agli ufficiali giudiziari; tuttavia noi dobbiamo dissentire in alcuni punti da quanto formulò l'Ufficio centrale.

Riservandoci di trattare questi punti dobbiamo anzitutto dissentire per ciò che si riferisce all'art. 1°, e per questo abbiamo chiesto nel nostro emendamento che si sostituisca all'articolo 1, dell'Ufficio centrale, l'art. 1° del disegno ministeriale, che è quello approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo contempla la retribuzione degli ufficiali giudiziari mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con un assegno annuo fisso a carico dello Stato dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000 da pagarsi a rate mensili, e con la percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'erario dello Stato.

Ed è questo il sistema che si è sempre adottato per il corrispettivo agli ufficiali giudiziari, escludendo lo stipendio per ragioni che non occorre ora accennare.

Dunque, ammesso il sistema della retribuzione mediante proventi sugli atti, e mediante un assegno fisso annuo a carico dello Stato, la Camera dei deputati ebbe ad elevare questo assegno a lire 2000, e l'Ufficio centrale non fa alcuna obiezione al riguardo. La questione che fa l'Ufficio centrale è relativa al capoverso che si trova al n. 2, e cioè propone l'Ufficio centrale che tale assegno abbia fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato. In ultimo, sempre all'articolo 1°, l'Ufficio centrale fa una aggiunta, ed è quella dell'ultimo capoverso che cioè l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 di questo articolo, non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari che, per soli diritti di cui al precedente n. 1, escluse le trasferte, abbiano percepito o sorpassato certe somme che risultano dallo stesso disegno di legge. Ebbene, io penso che questo metodo adottato dall'Ufficio centrale urti contro il carattere e la natura di questo assegno fisso. Si tratta di un assegno fisso annuo e continuativo che ha le sue basi sopra la necessità (che fu riconosciuto indipendentemente anche dai caratteri che sono insiti nel pagamento del caro viveri agli altri impiegati) che questi funzionari abbiano un assegno fisso annuo di lire 2000 a carico dello Stato.

Quindi, avendo un carattere continuativo, fisso, accordato anche per altre considerazioni, questo assegno non può subire limitazioni, non può essere ragguagliato al caroviveri degli altri impiegati e non può cessare col cessare di esso.

Possiamo anche augurarci che venga il momento in cui il comune caroviveri possa essere soppresso; io dubito molto che ciò possa avvenire anche quando le condizioni economiche siano migliori; dubito molto che questa retribuzione, che si chiama caroviveri, possa subire qualche modificazione. Ma qui non si tratta di un assegno che possa rivestire il carattere del caroviveri, perchè, ripeto, è un assegno fisso di natura diversa, che non può e non deve subire alcuna limitazione. E tanto è vero che esso non può nè deve subire limitazioni, che all'articolo 2 si accenna esplicitamente che l'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1 è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908. Questo assegno inoltre subirebbe limitazioni quando si venisse all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, nel quale si prescrive che l'assegno non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari quando si verificano le condizioni dell'ultimo capoverso. Per queste brevissime considerazioni io penso che sia migliore la disposizione contenuta nel testo ministeriale e che quindi si debba mantenere integra questa disposizione, e che debba venire accolta dal Senato invece di quella proposta dall'Ufficio centrale.

Io avevo anche delle altre osservazioni sugli articoli seguenti; prego perciò l'onorevole Presidente d'inscrivermi per la parola agli articoli 10 e 34.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno d'iscrizione perchè ella ha già presentato degli emendamenti relativi a quegli articoli.

BERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTI. L'onorevole senatore Frola ha fatto una proposta radicale. Egli dice: torniamo all'antico, cioè torniamo all'articolo 1 qual'è proposto nel disegno ministeriale.

Seguendolo, io mi permetto di toccare brevemente un punto assolutamente nuovo dell'articolo 1 qual'è proposto dal Ministero. Come il Senato ha presente si vuole introdurre in questo articolo 1 del disegno ministeriale una modificazione economica, e questo punto è stato toccato dall'egregio collega Frola.

Poi c'è una parte assolutamente nuova: si dice che sopra questo assegno annuo, che non è poi più assegno perchè dovrà cessare col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato, « verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla cassa di previdenza (e questo era pure nella proposta ministeriale) e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato, provincie e comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari ». Questa è una parte nuova di carattere prevalentemente morale. La disposizione ha, a mio avviso, un carattere di mortificazione della classe, classe che sente appunto la gravità di questa disposizione per quell'alto senso di dignità del quale dobbiamo godere e che non dobbiamo in nessuna maniera deprimere. Io non posso escludere che anche nella classe degli ufficiali giudiziari possa accadere che qualche singolo componente non corrisponda in tempo debito i contributi d'imposta verso lo Stato, le provincie o i comuni, che possa rimanere, in altre parole, moroso, anche, talvolta, con giustificazioni plausibili. Ma non posso credere che sia opportuno introdurre nel testo della legge una formula che stabilisca una presunzione a carico di tutta la classe, la presunzione di una morosità di questi ufficiali giudiziari. Questo disegno di legge, come notava benissimo l'egregio senatore Frola, non si propone soltanto il miglioramento economico della classe ma anche, e soprattutto, la elevazione morale degli ufficiali giudiziari. Ciò è tanto vero che, oltre le disposizioni intorno al reclutamento degli ufficiali giudiziari, i quali d'ora innanzi per essere ammessi al concorso e, eventualmente, nominati dovranno aver conseguita in un istituto regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un istituto tecnico o di scuola commerciale, essi hanno ottenuto delle disposizioni che, come nota nella sua relazione il senatore Mortara, conferiscono maggiore dignità alla classe. Essa ha ottenuto di avere un rappresentante nella commissione degli esami di concorso ed anche per la graduatoria. Quest'ultima disposizione verrebbe ad essere soppressa dall'Ufficio centrale, ma io credo sarebbe opportuno mantenerla, perchè a me non soddisfa quella ragione che è scritta nella relazione dell'Ufficio centrale e cioè che non sembra op-

portuno che un ufficiale giudiziario possa prendere parte alla commissione predetta, quando io trovo che nella commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso gli ufficiali giudiziari si trovano in compagnia di un consigliere della Corte di appello, di un funzionario del pubblico ministero, del presidente del consiglio di disciplina dei procuratori e del cancelliere della Corte di appello. Quindi non vedo ragione per cui anche nella commissione per la graduatoria non possa entrare un ufficiale giudiziario. Nella relazione Mortara si dice appunto che aderendo ai desideri della classe si è sostituito nella commissione esaminatrice ad uno dei consiglieri della Corte di appello un ufficiale giudiziario, e che appare giustificato anche l'altro desiderio che la nomina degli ufficiali giudiziari avvenga, a titolo di maggior dignità per decreto ministeriale, e non per decreto del primo presidente della Corte di appello.

Ora, se tutte queste disposizioni mirano appunto a tenere alto il decoro della classe, a me sembra che questa disposizione relativa alla ritenuta eventuale di tasse per le quali gli ufficiali giudiziari si siano resi morosi, sia in stridente contrasto con la natura e lo scopo delle disposizioni ora ricordate. Tanto più poi che questa disposizione, se avrebbe avuto un senso pratico quando fosse stata abbinata al n. 2 dell'articolo 1°, qual'è presentato nel disegno di legge del Ministero, non ne ha nessuno quando è proposta al n. 2 dell'articolo 1° del disegno di legge dell'Ufficio centrale. Infatti, nell'articolo ministeriale, l'assegno annuo è fisso nel tempo e quindi questa, che dovrebbe essere una garanzia per l'erario, sarebbe stata continuativa come l'assegno delle lire 2000; ma quando, come è detto nell'articolo modificato dall'Ufficio centrale, questo che doveva essere un assegno annuo fisso, permanente, diventa invece una indennità di caroviveri da cessare quando cesserà la corresponsione del caroviveri ai funzionari dello Stato, io trovo che è perfettamente inutile introdurre nella legge questa novità transitoria che mortifica la classe degli ufficiali giudiziari.

Crede per conseguenza che, (e cesso di tenere il Senato), qualunque sia la decisione del Senato, o che si voglia cioè adottare l'articolo 1° quale è presentato dall'Ufficio cen-

trale o che si voglia accettare l'articolo 1° del disegno di legge iniziale, si debba in ogni caso non introdurre questa nuova disposizione, convenendo nella mia tesi subordinata a quella del senatore Frola.

Mi si consenta anche di dire che eventualmente l'articolo dell'Ufficio centrale dovrebbe essere emendato quanto alla forma e alla disposizione delle sue previdenze.

In questo articolo 1° si dice che gli ufficiali giudiziari saranno retribuiti mediante i proventi degli atti e con una percentuale del dieci per cento, (era del cinque per cento e la Camera dei deputati l'ha portata al dieci per cento) su i crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi, ecc. Fin qui va bene; noi siamo in tema di elementi di retribuzione, che, se possono variare nella misura, sono però permanenti e stabili. Al numero 2 poi si dice « sono retribuiti anche con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato dal 1° maggio 1919 nella misura uniforme per tutti di lire 2000, ecc. » Mi pare che questo numero debba 2 essere modificato e che si debba fare un capoverso come lo ora dirò. Infatti come si può dire che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti anche con un assegno annuo fisso, quando più sotto al capoverso dello stesso numero 2 si dice poi che questo assegno sarà abolito quando cesserà la somministrazione del caro-viveri ai funzionari dello Stato? E se l'austerità di questo alto Consesso mi permettesse una digressione rispettosamente scherzosa, io direi che questa redazione dell'articolo 1° al numero 2 mi fa ricordare di quel tale che firmava « dottor Francesco » con la acca. Gli fu osservato: « o leva l'accia o toglì il dottore ».

Ora questo assegno di lire 2000 o è caro-viveri e non si può parlare d'assegno fisso ma di indennità transitoria; oppure si vuol ritornare al concetto dell'articolo 1°, e si vuole stabilire l'assegno fisso, ed allora bisogna levare il capoverso di questo numero 2, che stabilisce la fine di tale assegno col cessare della somministrazione del caro-viveri ai funzionari dello Stato. Mi pare dunque che quando la proposta dell'Ufficio centrale rispetto all'articolo 1° dovesse rimanere, perchè non si accolga l'emendamento dell'onorevole Frola, si dovrà dire « sono retribuiti:



1° mediante i proventi sugli atti da essi eseguiti e coi diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° con una percentuale del dieci per cento, ecc.

E poi si dovrà fare un capoverso e dire che sino a quando non cesserà la concessione del caro-viveri agli impiegati dello Stato, sarà corrisposta agli ufficiali giudiziari una indennità di caro-viveri corrispondente all'importo di lire 2000 annue. Io prego di conseguenza, insieme all'onorevole Frola, l'Ufficio centrale di non voler insistere in questa parte nuova della redazione dell'articolo 2°; ad ogni modo prego il Senato di non volervi acconsentire e credo che questo sarà partito giusto ed opportuno.

PIPITONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIPITONE. Dirò pochissime parole sull'articolo 1°. Il dare col capoverso dell'art. 1° la definizione della natura dell'assegno, potrebbe essere una interpretazione autentica del Senato, ma questa interpretazione non può essere in contraddizione con lo spirito della legge perchè diversamente gli interpreti potrebbero poi trovare che il Senato interpreta male se stesso.

Io trovo precisamente che lo spirito della legge per le diverse sue disposizioni è in contraddizione con la natura dell'assegno di cui all'art. 2, secondo la definizione che in questo articolo se ne vuole dare.

Anzitutto, quando si dice che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti, si esclude *a priori* che, con questa formula, vi possa essere nei termini dell'art. 1° una retribuzione temporanea che si riferisca alle speciali condizioni in cui si trovano tutti i funzionari dello Stato; ma questa potrebbe essere una osservazione troppo vaga ed invece un'altra più precisa io la trovo nella lettera stessa dell'articolo primo, ultimo capoverso, e precisamente in quell'aggiunta che ha voluto portare l'Ufficio centrale, per determinare la natura dell'assegno di lire duemila. Mentre da una parte l'Ufficio centrale dice che questo assegno è dato per supplire ai bisogni della vita, con carattere di caroviveri, poi all'ultimo capoverso dello stesso articolo dice: « l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 di questo articolo non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari, che per soli diritti di cui al prece-

dente numero 1, escluse le trasferte, abbiano percepito in media o sorpassato, quelli delle Preture lire 9500, quelli delle Corti di appello lire 10,500 ecc.

Ora, è precisamente questa dizione, portata all'ultimo capoverso dell'Ufficio centrale, che definisce il carattere vero dell'assegno fisso di lire duemila, che è quello di voler equiparare le condizioni dei diversi ufficiali giudiziari che si trovano, alcuni con utili più che sufficienti ai bisogni della vita, altri invece con utili assai deficienti.

Dunque l'assegno di lire duemila è indicato dal legislatore per stabilire un certo equilibrio fra gli emolumenti conseguiti dagli ufficiali giudiziari nelle diverse condizioni in cui possono trovarsi.

Se questa è la definizione perchè volete darne una diversa col capoverso su cui il collega Frola chiede l'emendamento? Come volete stabilire che si tratti di assegno dato pel caro-viveri, ciò che è dato quale supplemento per mettere in parità di condizioni gli ufficiali giudiziari? Il giorno in cui sarà esclusa la necessità dell'assegno di caroviveri, ritornerebbero le differenze che con la presente legge si vogliono eliminare.

Dunque vi è una contraddizione nei termini, e pertanto prego l'Ufficio centrale di voler accogliere l'emendamento del senatore Frola, al quale mi associo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho dichiarato di accettare che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale, con l'intendimento di sottoporre al Senato soltanto poche osservazioni sulle modificazioni agli articoli approvati dalla Camera.

E in relazione a questo articolo 1° io non posso che associarmi alle considerazioni degli onorevoli Frola, Berti e Pipitone.

Il sistema di retribuzione degli ufficiali giudiziari, basato su proventi e su assegni fissi e indennità supplementari, è stato mantenuto integro dall'Ufficio centrale in conformità al primitivo testo ministeriale e a quello approvato dalla Camera. E per quanto riguarda l'entità delle retribuzioni, l'Ufficio centrale ha accettato le modificazioni votate dalla Camera, no-

tevolmente più vantaggiose per gli ufficiali giudiziari.

Infatti, a parte i proventi sugli atti che gli ufficiali compiono, stabiliti nelle tariffe civili e penali, l'assegno fisso, che nel testo ministeriale era di sole lire 1200, fu dalla Camera elevato a lire 2000, e questo aumento è stato accettato dall'Ufficio centrale, il quale ha anche accettato l'aumento dal 5 al 10 per cento della percentuale sulle somme recuperate dei crediti iscritti sui campioni civili e penali.

L'indennità supplementare, che risale al 1865 ed è stata sempre mantenuta e migliorata attraverso tutte le posteriori leggi riguardanti gli ufficiali giudiziari, nel testo ministeriale era contenuta in lire 2000, lire 2200, lire 2400, lire 2.600 per gli ufficiali giudiziari rispettivamente addetti alle preture, ai tribunali, alle Corti di appello, alle Corti di cassazione. La Camera ha elevato tale indennità a lire 3500, 4000, 45000 suddividendo gli ufficiali giudiziari in tre classi, e ha concesso inoltre un aumento di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio. Anche questi aumenti l'Ufficio centrale ha accettato, pur correggendo l'articolo, nel senso di graduare le indennità stesse alla diversa competenza degli ufficiali giudiziari, e disciplinando il meccanismo per il pagamento di esse e per la compensazione fra i proventi dei diversi mesi di uno stesso anno.

Sicché sostanzialmente l'Ufficio centrale accetta il trattamento economico votato dalla Camera.

Però, osservando che l'introito minimo in lire 5500 assicurato a colui che entra in carriera, oltre il 10 per cento sulle somme recuperate, sembra eccessivo in confronto ai compensi assegnati ad altri funzionari forniti di titoli superiori, a cominciare dai segretari delle amministrazioni centrali, che fruiscono d'un stipendio iniziale di lire 4000 e scendendo agli applicati, per i quali lo stipendio iniziale è di sole lire 3000, e considerando d'altra parte che gli altri funzionari attualmente godono di indennità per caro-viveri, indennità che per gli ufficiali giudiziari vengono assorbite dall'assegno fisso di lire 2000, propone che questo sia pagato per il solo periodo durante il quale sarà pagato il caro-viveri ai funzionari dello Stato.

Ora, per quanto non mi dissimuli l'importanza del rilievo e del raffronto che l'Ufficio centrale del Senato istituisce tra gli ufficiali giudiziari e gli altri funzionari dello Stato, debbo convenire con le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Frola, Berti e Pipitone.

Bisogna tener presente la particolare condizione giuridica dell'ufficiale giudiziario, il quale se da un lato ha il carattere di un pubblico ufficiale alle dipendenze dello Stato, dall'altro ha il carattere di un libero professionista, che presta l'opera sua ai privati che ne richiedono il ministero. In relazione a tale doppia natura sta la doppia forma di retribuzione: proventi pagati dai privati, e indennità a carico dello Stato.

È noto che nella classe vi è stato sempre un vivo contrasto tra stipendisti e proventisti. Quelli che appartengono ad uffici importanti sono paghi dei proventi largamente remunerativi e sono contrari a una forma di retribuzione fissa quale lo stipendio; quelli invece che appartengono ad uffici di scarso rendimento, e che si vedono costretti a fidare principalmente sulle indennità assicurate dallo Stato, vorrebbero che si concedesse un vero e proprio stipendio. La questione è stata lungamente dibattuta, ma è sempre prevalso il concetto di mantener fermo il sistema misto, che risale alla legge del 1865, la quale insieme ai proventi stabiliva un'indennità supplementare sotto il nome di sussidio, per assicurare agli ufficiali giudiziari un minimo di retribuzione.

E questa indennità supplementare, seguendo le crescenti esigenze della vita, aumentata con la legge del 1902, ha avuto un successivo aumento con la legge del 1911. In sostanza si è considerato che la doppia forma di retribuzione ha il vantaggio di conservare da una parte lo stimolo all'attività individuale e dall'altro quello di riconoscere e ricompensare, assicurando un minimo di retribuzione, il servizio, non pagato dalle parti, che gli ufficiali giudiziari rendono all'amministrazione.

Ora, allorquando, in seguito alle agitazioni degli ufficiali giudiziari, che reclamavano un trattamento più rispondente ai tempi, ad iniziativa del mio predecessore si riunì una Commissione, presieduta dal sottosegretario di Stato e della quale facevano parte anche i rappresentanti la classe, fu da essa ripresa in esame

la legge del 1911, si discusse ancora delle forme di retribuzione e prevalse il concetto, trasfuso poi nel decreto-legge 30 novembre 1919, di meglio contemperare le due tendenze. E così, insieme ai proventi, alla percentuale sui campioni e all'indennità supplementare, si stabilì di concedere un assegno fisso, da corrispondersi indistintamente a tutti gli ufficiali giudiziari, quale emolumento per quei lavori e quelle funzioni, specialmente in materia penale, che non possono essere pagati dalle parti.

Vero è che tale assegno assorbì i due assegni speciali, concesso l'uno col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, a titolo di caro-viveri per la durata della guerra e per sei mesi dopo, graduato in relazione agli uffici, e l'altro concesso col Regio decreto 31 luglio 1919, nella misura unica di lire 720 e senza limiti di durata. Ma non per l'assorbimento delle indennità caro-viveri, l'assegno doveva di queste assumere necessariamente il carattere: e infatti non si volle che l'assumesse e non l'assunse, tanto che nel decreto l'assegno non fu considerato come temporaneo.

Esso ebbe il carattere di retribuzione fissa e permanente, concessa in corrispettivo delle speciali funzioni non pagate dalle parti, e questo carattere mantenne nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che lo elevò da lire 1200 a lire 2000. Se tale è l'assegno, se esso insieme alle altre retribuzioni deriva da una transazione tra le due tendenze di cui ho parlato, e risponde a una giusta esigenza della classe, non posso consentire nella proposta dell'Ufficio centrale, che, rendendolo temporaneo, verrebbe a turbare l'economia del decreto, di cui si chiede la conversione in legge.

Lo stesso si dica per il criterio della riducibilità dell'assegno che l'Ufficio centrale vorrebbe introdurre, nel senso di stabilire che non sia concesso agli ufficiali che con i soli proventi, escluse le trasferte, percepiscano in media o sorpassino quelli delle preture lire 8500, quelli dei tribunali lire 9500, quelli delle Corti di Appello lire 10.500, e quelli delle Corti di Cassazione lire 11.500, e sia dovuto solo nella misura necessaria a raggiungere tali cifre a quelli che, coi proventi conglobati col pagamento integrale dell'assegno fisso, verrebbero rispettivamente a superare le somme suindicate.

Comprendo il valore dei confronti che l'Ufficio centrale fa tra il trattamento economico che viene concesso agli ufficiali giudiziari e quello concesso ad altre categorie di funzionari, ma mi permetto di osservare che, col carattere dell'assegno fisso, che rappresenta una retribuzione di lavoro non altrimenti pagato, mal si concilia il criterio della riducibilità.

Perciò, mentre mi riservo di dare ulteriori chiarimenti all'onorevole senatore Berti quando verranno in discussione gli articoli cui si riferiscono alcune sue osservazioni, prego l'Ufficio centrale di volere aderire alle proposte degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, nel senso di sopprimere il capoverso del n. 2, che stabilisce la temporaneità dell'assegno fisso, e l'intero capoverso ultimo, che stabilisce la riducibilità di questo assegno.

Con tali correzioni dichiaro di accettare l'articolo primo nella formula proposta dall'Ufficio centrale, che, mentre conserva integralmente il trattamento economico approvato dalla Camera, raggiunge una maggiore chiarezza e perspicuità.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia assai l'onorevole ministro guardasigilli delle belle parole che ha indirizzato al suo lavoro; e ringrazia anche l'onorevole senatore Frola per le parole molto lusinghiere che si è compiaciuto di rivolgere alla relazione; ringrazia del pari gli onorevoli senatori Berti e Pipitone, per le osservazioni prospettate.

L'onorevole ministro ha fatto la storia delle diverse disposizioni e dei conseguenti provvedimenti che in breve periodo di tempo hanno ricevuto gli ufficiali giudiziari, i quali ebbero un primo caro-viveri, di diversa misura secondo le diverse classi di essi ufficiali giudiziari e poi un secondo caro-viveri, uguale per tutti. Quando si è elaborato il presente disegno di legge, questi due caro-viveri vennero fusi e venne dato un assegno fisso a tutti gli ufficiali giudiziari nella misura di 1200 lire, che poi dalla Camera dei deputati è stato elevato a lire 2000.

Ho citato queste cifre, non per ripetere ciò che l'onorevole ministro guardasigilli ha largamente fatto osservare, ma per far vedere che la stessa Commissione, nominata dall'ono-

revole guardasigilli per apparecchiare questo disegno di legge già aveva stabilito che l'assegno, che era nel complesso per gli ufficiali giudiziari delle preture di 1200 lire, per quelli dei tribunali 1260 per quelli delle Corti di appello 1300 e per quelli delle Corti di cassazione 1380, fosse ridotto a lire 1200 con la perdita rispettivamente di annue lire 60, di lire 100 e di lire 180 dalle categorie degli ufficiali giudiziari dei tribunali, corti di appello e cassazioni.

Il lavoro fatto dall'Ufficio centrale è stato un lavoro con cui si è cercato di migliorare le condizioni degli ufficiali giudiziari: il disegno di legge, come era venuto all'Ufficio centrale, si presentava inesequibile, perchè esso veniva al Senato dopo aver subito diverse vicende alla Camera, e dopo, (come mi suggerisce il collega Diena dell'Ufficio centrale) essere stato votato in modo tumultuario, perchè mentre la Giunta generale del bilancio aveva apparecchiato un suo controprogetto, all'ultimo momento si volle fare una parte della discussione sopra il disegno di legge presentato dal ministro guardasigilli. E allora alcuni articoli restarono con le variazioni che introduceva la Giunta generale del bilancio, e restarono diversi altri articoli proposti dal guardasigilli; e venne così all'Ufficio centrale del Senato un disegno di legge che non poteva avere esecuzione.

L'Ufficio centrale del Senato, come ha fatto osservare l'onorevole ministro, si è preoccupato di ciò. La Camera dei deputati ha concesso l'assegno fisso di lire 2000 ed ha pure ritenuto che bisognava ancora garantire all'ufficiale giudiziario all'ingresso in carriera l'introito di 3500 lire ogni anno. Ma l'Ufficio centrale ha osservato che gli altri impiegati che percorrono carriere anche superiori e che hanno corredo di titoli superiori cominciano a prestare servizio con lo stipendio di sole 4000 lire, e sia perciò eccessivo il primo assegno in lire 5500. Però preoccupandosi del momento difficile nel quale ora si svolge la vita, ritenne di dover trasformare l'assegno in una specie di caroviveri.

L'Ufficio centrale non trova però alcuna difficoltà a sopprimere le parole che riguardano la temporaneità di quell'assegno, per molte ragioni, oltre a quelle bellamente dette dal-

l'onorevole ministro: In un momento qualsiasi, quando tutti gli impiegati dello Stato avranno perduto (e speriamo che ciò avvenga subito, per il bene d'Italia) avranno perduto dicevo l'assegno del caro viveri, si potrà ritoccare benissimo questa legge e portare l'assegno degli ufficiali giudiziari ad una somma corrispondente e proporzionata a quella ricevuta dagli altri impiegati dello Stato.

Ecco perchè l'Ufficio centrale non trova nessuna difficoltà ad abolire le parole: « tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato ».

Gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto insistono che sia tolto anche l'ultimo capoverso dell'art. 1°. L'onorevole ministro, che ha avuto la bontà di leggere e studiare attentamente la relazione dell'Ufficio centrale, ha già spiegato le ragioni per le quali quella disposizione era stata proposta.

L'Ufficio centrale del Senato pensava che l'assegno di lire 2000 non si dovesse dare a coloro (e ve ne sono diversi tra gli ufficiali giudiziari) i quali vengono a percepire annualmente 19, 20, 21 e perfino 25 mila lire. Pareva che fosse una largizione eccessiva da parte dello Stato il dare 2000 lire a costoro i quali guadagnano, non solo più dei cancellieri, ma ancor più di coloro che stanno molto al disopra nella scala dei funzionari dello Stato. Ecco perchè si era introdotta quella disposizione, e le ragioni sono esposte nella relazione. Nell'Ufficio centrale nel votarsi quella disposizione vi fu dissenso, e perciò facendo omaggio alle diverse osservazioni fatte questo'oggi nel Senato, l'Ufficio centrale non trova difficoltà ad accettare che sia soppresso l'ultimo capoverso che incomincia con le parole: « l'assegno fisso annuo, ecc. ».

Riassumendo, l'Ufficio centrale accetta al n. 2 la soppressione delle parole: « Tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato » e la soppressione di tutto l'ultimo capoverso dalle parole: « l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 » fino alla fine.

Una parola debbo dire all'onorevole Berti. Lo pregherei di non insistere in quella parte che riguarda il pagamento della ricchezza mobile. Il senatore Berti non si trova di aver fatta la

carriera di magistrato come l'ho fatta io; io sono stato per circa 11 anni procuratore generale di Corte d'appello, e so quante volte è stato necessario intervenire perchè gli ufficiali giudiziari pagassero le rate di ricchezza mobile. In generale gli ufficiali giudiziari hanno un'alta coscienza dei propri doveri, ma vi sono anche coloro che sono renitenti a pagare i propri debiti verso lo Stato, le provincie, i comuni. È bene che in questi casi lo Stato sia armato, come del resto lo è verso tutti gli altri suoi funzionari; tutti i funzionari dello Stato infatti, come l'onor. Berti sa, pagano la ricchezza mobile a mezzo di ritenuta.

Prego il senatore Berti di non insistere in questa sua proposta.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Se non vi è alcun altro che abbia intenzione di fare osservazioni in merito, io mi permetterei, consentendolo il Senato, di fare una proposta molto modesta, anzi direi quasi umile e umilissima, perchè è una questione di pura forma e di metodo.

Dalle ultime parole dell'onorevole ministro mi pare si possa ritenere che egli accetta l'articolo formulato dall'Ufficio centrale salvo alcune poche modificazioni.

Ora faccio questa osservazione: questo articolo proposto dall'Ufficio centrale occupa nientemeno che quasi due colonne del nostro stampato e, francamente...

*Voce dal banco della Commissione.* Non è nuovo il sistema!

DE CUPIS. ...Va bene che il sistema non è nuovo, ma è cosa che merita di essere corretta. Non mi pare che sia della buona tecnica legislativa il fare degli articoli così lunghi; mi pare che nella buona tecnica legislativa si dovrebbe usare il metodo di dare ad ogni disposizione che stia da sé l'onore di formare un articolo. Quando dico una disposizione che stia da sé, certamente non voglio intendere che non abbia alcun contatto o rapporto con le altre disposizioni della legge. Dovrebbe allora una legge esser composta di un articolo solo; con l'espressione - disposizione che stia da se - voglio intendere: disposizione che non faccia parte di un'altra disposizione. Questo articolo mi pare che si potrebbe suddividere in tre articoli. Un primo articolo si potrebbe fermare

sotto il n. 3, il terzo potrebbe essere costituito dall'ultimo capoverso e l'altro dalla parte intercedente. So anch'io che queste sono quisquiglie di fronte al merito della legge, ma pure una certa forma ci vuole; e non faccio la questione soltanto per la lunghezza, ma anche per la logicità delle disposizioni. Logicità non di dirittura ma di connessione. L'ultimo capoverso mi pare che meglio si potrebbe collocare dopo l'ultimo comma del 1° capoverso.

È una cosa semplice, ma - che volete? - un articolo che occupi due intiere colonne mi pare che sia troppo lungo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Il rilievo dell'onorevole De Cupis è suggerito dall'amore per la buona tecnica legislativa che è indispensabile nella formulazione delle leggi.

L'articolo, redatto con sapiente elaborazione, era già alquanto lungo nel testo ministeriale, maggiormente lo è diventato nel testo della giunta del bilancio, approvato dalla Camera, e più ancora nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Ma, pur accettando il rilievo, non posso accettare le conseguenze cui vorrebbe arrivare l'onorevole De Cupis, il quale propone la tripartizione dell'art. 1. Questo esprime un unico concetto, determinando le diverse forme di retribuzione: proventi, percentuali, assegno fisso, indennità supplementare. Sicchè, per ragioni logiche, è necessario che rimanga unico, potendo la suddivisione far perdere di chiarezza al testo.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale.* Faccio notare che, accettando l'Ufficio centrale la sospensione dell'ultimo capoverso, l'articolo viene ridotto di venti righe.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e le proposte accettate dall'Ufficio centrale, di togliere cioè la parte riguardante il cessare dello assegno fisso a carico dello Stato col cessare della somministrazione del caroviveri ai funzionari dello Stato, e di

togliere l'ultimo capoverso dell'articolo in discussione, è sparita la differenza tra il primitivo testo ministeriale, approvato dalla Camera dei deputati, e quello modificato dall'Ufficio centrale. Sono quindi lieto di avere, con il mio emendamento, provocate queste proposte accettate dall'Ufficio centrale.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'art. 1º del disegno di legge ministeriale era proprio concepito come è ora indicandosi cioè in esso art. 1º tutte le retribuzioni dovute agli ufficiali giudiziari. L'Ufficio centrale non ha fatto altro che meglio chiarire le diverse norme relative a tali retribuzioni, per rendere più facile l'attuazione della legge. L'onorevole ministro ha già spiegato perchè sia impossibile attuare la divisione proposta dal senatore De Cupis ed io sono del parere del ministro che cioè la materia trattata in questo articolo non possa essere divisa in più articoli.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS: Non potrei essere troppo soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore ma colgo a volo l'ultima parola detta dall'onorevole ministro « per questa volta » e per questa volta vada pur così.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Frola se mantiene il suo emendamento.

FROLA. Lo ritiro perchè tolti i due commi dell'art. 1, nelle altre parti vi è accordo.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole Berti.

BERTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Pipitone per sapere se mantiene il suo emendamento.

PIPITONE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo primo di cui resta soppresso l'ultimo comma del n. 2 e l'ultimo capoverso dell'articolo.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestra-

bilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi, e l'Opera nazionale di previdenza.

L'assegno, di cui al n. 2 dell'art. 1, è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari cotale assegno sarà corrisposto proporzionalmente su tutte le spettanze dovute a norma dell'art. 1.

(Approvato).

PRESIDENTE. Sull'art. 3 sono stati presentati diversi emendamenti e siccome questi porterebbero ad una lunga discussione, il seguito della discussione di questo disegno di legge, stante l'ora tarda, è rinviato a domani.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Bettoni di dar lettura delle interrogazioni pervenute all'ufficio di Presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli affari esteri per sapere che cosa vi sia di vero nella voce molto diffusa, e che ora sembra confermata dalle recenti perquisizioni fatte a Parigi, della venuta in Italia di numerosi agenti bolscevichi, i quali avrebbero l'incarico di fare propaganda nel nostro paese, distribuendo ingenti somme allo scopo di fomentare insurrezioni e d'instaurare il comunismo in Italia.

Garofalo.

Al Presidente del Consiglio ed ai ministri degli affari esteri, della marina e dell'industria e commercio per conoscere in base a quali criteri il decreto legge 7 novembre 1920, n. 1639, radicalmente modificando la legislazione anteriore, abbia tolto all'antico Consiglio superiore della marina la facoltà di pronunciarsi sui ricorsi relativi ai noli per gli emi-

granti ed abbia attribuito questa facoltà al nuovo Consiglio superiore per la marina mercantile, la cui composizione è tale da assicurare un'efficace protezione agli interessi degli armatori e della gente di mare, ma non già a quelli degli emigranti.

Mosca.

#### Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il ministro degli affari esteri il quale si era ieri riservato di dichiarare quando avrebbe risposto alla interrogazione del senatore Mosca, ha fatto sapere che risponderà al principio della seduta di domani. Quindi l'interrogazione del senatore Mosca sarà posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

#### I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264);

Autorizzazione della spesa di L. 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 270);

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale (N. 265);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 267).

IV. Svolgimento di una mozione del senatore Cassis, ed altri senatori.

#### V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 273);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 26 febbraio 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

• Direttore dell'Ufficio dei Esocounti delle sedute pubbliche.